



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 26 NOVEMBRE 2007

INDICE RASSEGNA STAMPA

DALLE AUTONOMIE.IT

DISCIPLINA NORMATIVA E AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E AZIENDE PUBBLICHE 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

REATO OCCUPARE LA SCUOLA PER MOTIVI SINDACALI 7

DERIVATI, STRUMENTI UTILI 8

NELLE MARCHE IL PRIMO IMPIANTO PUBBLICO 9

IL PAGAMENTO AI DIPENDENTI DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RETRIBUZIONE O DI TFR PER UN DEBITO PRESCRITTO È IRRIPETIBILE 10

GUIDA AGLI ENTI LOCALI 11

IN ARRIVO I FONDI PER GARANTIRE I PAGAMENTI 11

Con la circolare FL21 il ministero invita i Comuni ad aprire uno specifico conto corrente per consentire l'accredito dell'addizionale. Preannunciata una nuova direttiva per precisare i dati e i meccanismi di comunicazione

IL SOLE 24ORE

ALLA CASA IL 95% DEGLI SCONTI..... 13

Ici ridotta e bonus-affitti assorbono la dote fiscale della manovra

FAMIGLIA, MOLTI AIUTI MA RISPARMI LIMITATI..... 15

Si amplia ancora la platea dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi fiscali

L'ETERNA ILLUSIONE DEL «QUOZIENTE» IRPEF..... 16

IN PARLAMENTO. È da 17 anni che se ne parla e anche in questa legislatura maggioranza e opposizione hanno presentato sei disegni di legge

PER IL CODICE FISCALE UN FUTURO DI SOLI NUMERI..... 17

La Finanziaria 2008 prevede nuovi obblighi di indicazione

QUANTE DIFFICOLTÀ CON I NOMI STRANIERI..... 18

LO STATO SI RIAPPROPRIA DEL PAESAGGIO 19

Le novità non piacciono alle Regioni, che hanno chiesto di cambiare il testo

ABUSI PUNITI CON LA RECLUSIONE..... 20

IL DDL A MONTECITORIO. Si rimette mano al sistema sanzionatorio con la trasformazione, in alcuni casi, delle contravvenzioni in delitti

FINANZIARIA E COLLEGATI MONOPOLIZZANO I LAVORI 21

GLI ONERI SALGONO AL NORD 22

Ondata di aumenti nelle grandi città, Campania ferma all'85 22

PER I SINDACI IL TESORO VALE 3 MILIARDI L'ANNO 23

UN CLIC AVVIA LE INDAGINI SUI CONTI..... 24

No all'accesso libero all'Archivio. Controlli esplorativi per chi è sotto inchiesta

ACCERTAMENTI SENZA ANTICIPI 25

L'AMMINISTRAZIONE PAGA PER LA PUNTURA DELL'INSETTO 26

SÌ ALLA MULTA CON IL MODULO PRESTAMPATO..... 27

TRIPLA GUARDIA SUI SOLDI PUBBLICI..... 28

ATTIVITÀ LOCALE NON TRACCIATA.....	29
<i>OBIETTIVO MINIMO. La soluzione è nel Ddl che impone ai Comuni di registrare le politiche messe in atto a tutela del territorio</i>	
FA GOLA LA TORTA DELLA RISCOSSIONE.....	30
<i>La Finanziaria accende lo scontro tra Equitalia e le partecipate dei Comuni</i>	
SOCIETÀ LOCALI, INGIUNZIONE A RISCHIO	31
I TRASFERIMENTI CERCANO COPERTURA.....	32
<i>STRADA OBBLIGATA. L'unica soluzione passa da un aumento dei contributi uguale alla differenza fra la decurtazione e la maggiore Ici reale</i>	
A MANERBIO TERRITORIO E COSTI SOTTO CONTROLLO CON IL WIRELESS	33
<i>IL SISTEMA. Una piattaforma software gestisce la videosorveglianza effettuata tramite telecamere Ip collocate in vari punti del Comune. DATI TUTELATI. I protocolli di accesso e autenticazione assicurano il pieno rispetto della normativa sulla privacy.</i>	
GLI APPALTI PUBBLICI ABBANDONANO L'ARBITRATO	34
<i>La Finanziaria vieta l'istituto a causa dei costi</i>	
TOCCA AL SINDACO IMPORRE LA BONIFICA	35
INDENNIZZO ANCHE A CHI HA OMESSO L'ICI	36
<i>IL PRINCIPIO. La mancata presentazione del modello non può annullare le garanzie di chi si è visto «sottrarre» il bene</i>	
NEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO AMMINISTRAZIONI TUTTE AL MASCHILE	37
ITALIA OGGI	
POCHI, MALEDETTI E TARDI.....	39
<i>Pagamenti della Pa sempre più in ritardo. Ma le imprese non ci stanno. E preparano un reclamo all'Ue. Intanto le parcelle dei professionisti...</i>	
RITARDI, IMPRESE AL CONTRATTACCO.....	40
<i>Costi per 1,2 mld per le ditte italiane. Pronti i reclami all'Ue</i>	
IL CALENDARIO SCORRE E I COMPENSI SI RIDUCONO.....	42
CARTELLE NON PAGATE, NIENTE SOLDI DALLA P.A.	43
ENTI, IN MANCANZA DEL REGOLAMENTO CONVIENE CAUTELARSI.....	44
<i>Per evitare responsabilità, utile una dichiarazione sostitutiva sulla situazione del beneficiario</i>	
TERMINI LUNGI BOCCIATI DAI TAR.....	45
DALLA RAGIONERIA I CHIARIMENTI SUL BLOCCO.....	46
LE FATTURE VIAGGERANNO ON-LINE.....	47
<i>Obbligo di invio telematico per i rapporti con la p.a.</i>	
LA REPUBBLICA	
WELFARE, PRESSING SUL GOVERNO.....	48
<i>Prodi: troveremo l'intesa "Modifiche tecniche, nessun rischio di rottura"</i>	
VENETO, I SINDACI IN RIVOLTA "STRANIERI, DECIDIAMO NOI"	49
<i>Il Viminale: "Il problema c'è, ma serve una norma Ue"</i>	
LA STAMPA	
LA PROTESTA DEI COMUNI TRANSFRONTALIERI.....	50
L'IMMIGRATO SI ASSUME CON UN CLICK SU INTERNET.....	51

Da oggi i moduli disponibili sul sito del ministero dell'Interno

CORRIERE ECONOMIA

PORTALE ITALIA. VISITA GUIDATA AGLI SPRECHI 52

L'accusa del vice premier Rutelli. L'indagine della Corte dei Conti. La richiesta di danno erariale

LA GAZZETTA DEL SUD

POSSIBILI DETRAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 54

MASTER

Disciplina normativa e amministrativa delle società e aziende pubbliche

Le recenti Sentenze della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Giustizia Europea hanno stravolto l'impianto legislativo in materia di Servizi Pubblici Locali, già minato dai contraddittori provvedimenti legislativi del parlamento italiano. Pertanto si rende quanto mai necessaria la ricostruzione di un quadro di insieme che, partendo dal concetto stesso di S.P.L., affronti i temi caldi della riforma in atto e ne delinei i modelli e le forme di gestione, la partecipazione dei privati, la separazione tra proprietà e gestione di reti e servizi. Allo scopo di consentire a tutti gli Enti locali una corretta erogazione e gestione dei servizi pubblici locali, tenendo conto che il progetto di riforma prevede la scelta tra la modalità ordinaria di affidamento mediante gara e la modalità della gestione diretta "in house", il Consorzio ASMEZ promuove il "Master sulla Disciplina normativa e amministrativa delle Società e Aziende pubbliche MaSAP" - Napoli, Edizione dicembre 2007 - gennaio 2008. Il percorso formativo si propone di esaminare i principi nell'erogazione e la carta dei servizi pubblici locali, la trasformazione delle aziende speciali in Società per azioni (art. 115 D. Lgs. n. 267/2000), le principali forme di gestione dei s.p.l. e i relativi modelli, le S.p.A. a partecipazione pubblica locale, gli elementi di riforma del diritto societario (Legge delega n. 6/2003), alla luce delle ultime novità legislative (Decreto Bersani e ddl Lanzilotta), nonché mira ad un approfondimento sistematico di tutti gli aspetti principali del fenomeno delle società pubbliche, con particolare riferimento al tema del controllo analogo, cioè alla forma concreta di rapporto e relazione tra l'Ente Pubblico proprietario e la "società in house".

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:**MASTER SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (D. LGS. 163/06 E S.M.I.) E IL REGOLAMENTO ATTUATIVO, EDIZIONE IN CALABRIA**

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), NOVEMBRE 2007/FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mclp2cal.pdf>

MASTER IN GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, DICEMBRE 2007/FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mel3.pdf>

SEMINARIO: LABORATORIO PRATICO SUI SISTEMI INFORMATICI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 27 NOVEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/laboratorio.doc>

SEMINARIO: IL CONDONO EDILIZIO - LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 27 NOVEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/edilizio.doc>

SEMINARIO: IL CODICE DE LISE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 29 NOVEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/progettazione.doc>

SEMINARIO: LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 4 DICEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/pubblici.doc>

SEMINARIO: LABORATORIO PRATICO SULLA SICUREZZA DI RETE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 4 DICEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/rete1.doc>

SEMINARIO: PROBLEMATICHE DI SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI DI RETE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 6 DICEMBRE 2007. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 - 61

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/problematiche1.doc>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2007 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- **Decreto del 3 agosto 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie** - Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- **Decreto del 2 novembre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale** - Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di euro 27.000.000,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **2 Deliberazioni del 28 settembre 2007 del Cipe** - Fondo sanitario nazionale 2006. Assegnazione fondi alle regioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica - legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Deliberazione n. 96/2007) - Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Deliberazione n. 97/2007).

Confermata la condanna di due precari per interruzione di pubblico servizio

Reato occupare la scuola per motivi sindacali

Rischiano una condanna per interruzione di pubblico servizio i rappresentanti del personale scolastico che occupano la scuola per protesta chiedendo la trasformazione del proprio contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando in parte la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Catanzaro a due precarie della scuola che, in possesso delle chiavi dell'edificio scolastico, avevano messo in atto una protesta occupando l'istituto ed erano state denunciate per interruzione di pubblico servizio ed invasione di edificio. Secondo la Seconda Sezione Penale va confermata la condanna relativa all'interruzione di pubblico servizio in quanto le imputate, "pur avendo agito per motivi sindacali, hanno del tutto consapevolmente cagionato l'evento, consistente nella alterazione del normale svolgimento del servizio scolastico". La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost. cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, e che la nozione di invasione non si realizza esclusivamente con il requisito della violenza, che può anche mancare, essendo sufficiente per integrare il reato l'introduzione arbitraria e cioè contra ius da parte dell'agente, in quanto privo del diritto di accesso: nella fattispecie, infatti, le imputate hanno «invaso» al fine di «interrompere» o turbare la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico.

ANCI

Derivati, strumenti utili

L'Anci difende l'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli Enti locali e ritiene adeguato il sistema di controlli, perché la legge italiana è «la più restrittiva» in Europa. «I pregi dei derivati - ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Marco Causi, in un'audizione alla Camera - consistono proprio nel consentire agli Enti locali di intraprendere operazioni di ristrutturazione del debito, conferendo al sistema una maggiore garanzia di stabilità. Così i Comuni hanno potuto far fronte ad alcune spese nel 2007».

PERCHÉ SI SCELGONO
RISTRUTTURAZIONE DEBITO
MAGGIORE STABILITÀ
SOSTEGNO SPESE
ACCESSO MERCATO CAPITALI
SCELTA OBBLIGATA
CONTROLLI PIÙ RIGIDI

EOLICO

Nelle Marche il primo impianto pubblico

Parte la costruzione del primo parco eolico pubblico in Italia. Previsto dal Piano energetico ambientale regionale, l'impianto sul monte Tognana, in provincia di Macerata, dovrebbe fornire il 25% della potenza installabile nel territorio marchigiano. La gestione sarà affidata alla società di servizi a responsabilità limitata, interamente pubblica, Valli Varanensi, composta da 13 Comuni.

ENTI PUBBLICI

Il pagamento ai dipendenti di somme dovute a titolo di retribuzione o di Tfr per un debito prescritto è irripetibile

Con la sentenza n. 22503 del 26 ottobre scorso, la sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che, a seguito della privatizzazione disposta con Dlgs n. 29/1993 (artt. 2 e 55; poi artt. 2, c. 2 e 51 del Dlgs n. 165/2001; poi decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), i rapporti di lavoro degli enti pubblici (ad eccezione di particolari ipotesi, ivi specificamente indicate) sono regolati dalla disciplina privatistica; e, nello spazio di applicazione di questa disciplina, ove un ente pubblico paghi a propri dipendenti somme dovute a titolo di retribuzione o di Tfr per un debito prescritto, è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 19 gennaio 1939, di tal che, essendo applicabile quanto disposto dall'art. 2940 del codice civile, il pagamento è irripetibile.

INTERPRETAZIONE – Finanziamenti

In arrivo i fondi per garantire i pagamenti

Con la circolare FL21 il ministero invita i Comuni ad aprire uno specifico conto corrente per consentire l'accredito dell'addizionale. Preannunciata una nuova direttiva per precisare i dati e i meccanismi di comunicazione

Due circolari sono uscite il 15 e 17 ottobre scorso dalle stanze del Viminale. La prima, contrassegnata dal numero F.L. 20/2007, interessa solo i Comuni dissestati. La seconda, contrassegnata dal numero F.L. 21/2007, riguarda invece il versamento diretto dell'addizionale Irpef e coinvolge quindi tutti i Comuni. Di esse diamo un commento contestuale, partendo dalla seconda circolare, la F.L. 21/2007 che è a valenza generale, per poi passare alla F.L. 20/2007. **FL 21** - Si tratta di una comunicazione di servizio, più che di una vera e propria circolare. Con essa il ministero dell'Interno si limita a invitare i Comuni ad aprire un conto corrente specifico presso le Poste italiane (intestato a: «Comune di & - Addizionale comunale all'Irpef») per consentire il versamento diretto dell'addizionale Irpef. Questo invito scaturisce dal comma 143 dell'articolo 1 della Finanziaria di quest'anno (legge 296/2006). Detto comma stabilisce infatti che il versamento dell'addizionale Irpef va effettuato direttamente ai Comuni mediante un apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune secondo modalità definite con decreto del ministro dell'Economia. Queste modalità sono contenute nel decreto 5 ottobre 2007 che attiva una speci-

ca procedura per consentire, a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, l'accredito diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'invio dei dati contabili per effettuare i dovuti riscontri. Il decreto a tal proposito precisa che: - le disposizioni si applicano ai sostituti d'imposta e ai contribuenti per le proprie imposte; - il versamento in acconto e a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche va effettuato direttamente al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa; - il versamento da parte dei privati va effettuato con il modello F24. Il decreto fissa anche le modalità: - di versamento dell'addizione per gli enti soggetti alla tesoreria unica; - di ripartizione delle somme e di accredito a favore dei singoli Comuni. FL 20 La circolare F.L. 20/2007 chiarisce la portata dell'articolo 24 del Dl 159/2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre) facilitandone l'applicazione. Detto articolo 24 stanziava 150 milioni di euro per sostenere i Comuni dissestati, per accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006 e per consentire di effettuare pagamenti entro il

31 dicembre 2007. **Comuni beneficiari e contribuenti spettanti** - Nella circolare viene innanzitutto precisato che possono beneficiare del contributo straordinario i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002 e che si trovano in stato di dissesto al 3 ottobre 2007 (data dell'entrata in vigore del decreto legge). Con apposita nota della Direzione centrale della finanza locale verrà comunicato il contributo spettante a ciascun Comune. Nei limiti della massa passiva accertata, i 150 milioni stanziati saranno ripartiti a ciascun Comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Dal contributo spettante a ciascun Comune vanno sottratti eventuali contributi statali e regionali già assegnati. **Utilizzo del contributo** - Il contributo spettante a ciascun Comune dissestato dovrà essere utilizzato per pagamenti da effettuarsi entro il termine massimo del 31 dicembre di quest'anno. Dopo il 31 dicembre le somme non utilizzate dovranno essere restituite allo Stato. Le eventuali economie saranno ridistribuite agli enti nel caso in cui il contributo spettante, a seguito del riparto, dovesse risultare inferiore alla massa passiva. Il contributo è finalizzato ad accelerare i pagamenti dei crediti certi li-

quidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. Va inoltre tenuto presente che: - le disposizioni contenute nel Dl 159/2007 riguardano esclusivamente le modalità di utilizzo del contributo straordinario di 150 milioni; occorre invece applicare, per gli altri aspetti, le disposizioni sul dissesto recate del capo II del titolo VIII del Tuel; - i debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e aventi le caratteristiche indicate dagli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del citato testo unico. Va a tale proposito rammentato che: - il comma 4 dell'articolo 252 attribuisce all'organo straordinario di liquidazione esclusivamente la competenza relativa ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; - il comma 3 dell'articolo 254 stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva vanno inclusi: i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo

248, comma 2; i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione; - in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004, si intendono compresi nella massa passiva i debiti anche se accertati successivamente alla data del 31 dicembre precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato ma non oltre quella del rendiconto finale; - tale accertamento può avvenire anche con provvedimento giurisdizionale; - per consolidata giurisprudenza, il debito oggetto di sentenza diviene certo liquido ed esigibile al momento del deposito della sentenza stessa in cancelleria, per cui ai fini dell'utilizzo del contributo straordinario il deposito deve essere stato effettuato entro il 31 dicembre 2006; - il contributo straordinario può essere destinato al pagamento di debiti per spese correnti e di investimento.

Procedura semplificata - La circolare passa poi a esaminare il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legge n. 159. Al riguardo la circolare - dopo aver prospettato i casi che in concreto potrebbero essersi verificati - giunge alla conclusione che, per ragioni di equità, nell'ipotesi in cui il Comune abbia già anticipato a carico del proprio bilancio somme per il pagamento di transazioni, vada restituita al Comune, in caso di eccedenza del contributo straordinario, la quota di risorse finanziarie liquide messe a disposizione dal Comune stesso purché in esubero rispetto al pagamento dei debiti. La circolare chiarisce inoltre la modalità applicativa del comma 4 dell'articolo 24. Ad avviso del ministero, l'Organo straordinario della liquidazione, dovrà devolvere la rimanente somma al Comune affinché, previa specifica e dettagliata atte-

stazione, possa pagare i debiti di bilancio per investimenti (accertati sempre alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato) per i quali i relativi residui attivi vincolati siano stati utilizzati in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti e non sia stato possibile ricostituire la consistenza. **Procedura ordinaria** - La circolare illustra infine il comma 5 dell'articolo 24 che contempla il caso di mancata adozione della procedura semplificata. In questo caso - precisa il Viminale - vi è la possibilità per il Comune di finanziare lo squilibrio della gestione vincolata e per l'Organo straordinario della liquidazione di utilizzare il contributo solo ed esclusivamente per la liquidazione dei debiti. Tale liquidazione può avvenire solo mediante la stipula di una transazione che preveda il pagamento

del 60% del debito accertato. La somma residua potrà essere pagata secondo le modalità ordinarie, previste dall'articolo 256 del testo unico, solo dopo l'approvazione del piano di estinzione. **Rendicontazione** - La nota ministeriale ricorda che, ai sensi dell'articolo 158 del Tu, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli Enti locali va presentato, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario, il rendiconto all'amministrazione erogante a cura del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. La rendicontazione dovrà essere sottoscritta anche dall'Organo straordinario della liquidazione e dovrà essere inviata al ministero dell'Interno. Detta rendicontazione andrà allegata al piano di estinzione da presentare.

Eduardo Racca

FINANZIARIA 2008 - Le misure all'esame. A carico. L'abitazione principale esce dal reddito rilevante per le detrazioni

Alla casa il 95% degli sconti

Ici ridotta e bonus-affitti assorbono la dote fiscale della manovra

L'Ici per chi abita in una casa propria, il mutuo per chi la sta acquistando, le spese di chi la ristruttura o ne migliora l'efficienza energetica; e poi l'affitto per chi vive in un appartamento non suo e ha un reddito medio-basso, con un occhio di riguardo per i giovani. Gli sconti fiscali previsti dalla Finanziaria ora all'esame della Camera assumono la parola d'ordine della casa, a cui dedicano il 95% dei 2,2 miliardi di benefici messi in campo dal Ddl, e provano ad affrontarne tutte le spese. Senza dimenticare i dettagli, come l'esclusione della rendita da abitazione principale dal calcolo dei redditi rilevanti per le detrazioni legate ai carichi di famiglia. Una misura con cui il Ddl elimina l'ultimo effetto fiscale della prima casa, già esente dall'Irpef. La norma «bandiera» dell'intero pacchetto-casa targato Finanziaria 2008 è il taglio all'Ici per l'abitazione principale. Nella versione uscita dal Senato, lo sconto (che arriva al massimo a 200 euro) si rivolge anche ai titolari di redditi superiori a 50mila euro lordi, in un primo momento esclusi, e taglia fuori solo chi ha la fortuna di vivere in abitazioni ultrasignorili (categoria catastale A/1), ville (A/8), castelli e palazzi storici (A/9). La nuova detrazione, che si ag-

giunge al taglio base di 103,29 euro già previsto dal Dlgs 504/1992 e alle eventuali riduzioni ulteriori offerte dai Comuni, è pari all'1,33 per mille del valore catastale. In pratica, la misura abbuona 66,5 euro ogni 50mila euro di valore catastale dell'immobile: in termini assoluti, quindi, il beneficio cresce con il pregio della casa, ma in percentuale il taglio più generoso tocca alle case più economiche. Un appartamento di 140 metri quadri in centro a Milano, per esempio, raggiunge la detrazione massima di 200 euro, ma l'ici che rimane da pagare ammonta comunque a 717 euro, e il beneficio è del 28%; rimanendo a Milano, ma spostandosi in una casa più piccola (90 metri quadrati) e in periferia, lo sconto si ferma a 80 euro, ma taglia l'imposta del 45 per cento. Il beneficio, come l'imposta, è legato all'immobile e non al contribuente, per cui la sua divisione segue le quote di proprietà della casa: in una coppia, comproprietaria al 50% dell'appartamento, ogni componente avrà diritto a metà della detrazione totale. Con la manovra 2008 gli sconti Irpef per chi abita in affitto, prima previsti solo per alcune categorie di contratti, si estendono a tutte le tipologie di inquilini titolari di un contratto registrato.

Lo sconto base è di 300 euro, per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro lordi annui, e di 150 euro per chi conta su un guadagno superiore alla prima soglia ma non più alto di 30.987,41 euro. Più ricco è il beneficio previsto per chi ha un'età compresa fra 20 e 30 anni, a patto che l'abitazione in affitto sia diversa da quella dei genitori o degli altri soggetti di cui è a carico: per questi inquilini il taglio all'Irpef ammonta a 991,6 o 495,8 euro, e il discrimine è rappresentato dalle stesse fasce di reddito previste per lo sconto base. Rimangono in vigore le detrazioni ad hoc (495,8 o 247,9 euro, sempre con le stesse fasce di reddito) per gli inquilini a canone concordato, titolari cioè di quei contratti previsti in appositi accordi territoriali nei Comuni ad alta tensione abitativa, quelle per chi si trasferisce nel Comune di lavoro (991,6 o 495,8 euro) e quelle per gli studenti universitari (fino a 500 euro, ora estese agli assegnatari di alloggi di università o enti per il diritto allo studio). Al contribuente spetta il compito di orientarsi in questo ricco ventaglio di benefici fiscali e optare per il più conveniente: chi guadagna 20mila euro l'anno, ad esempio, ha diritto a un taglio Irpef di 150 euro, che però sale a 247,9 euro se l'affitto è a canone

concordato, e a 495,8 se il titolare ha meno di 30 anni o è un inquilino che negli ultimi tre anni si sia trasferito per lavoro. Se il contratto d'affitto che dà diritto alla detrazione è partito dopo il 1° gennaio 2007, lo sconto è para-metrato alla frazione di anno in cui si è maturato il diritto. Anche nelle misure sugli affitti la manovra non dimentica gli incapienti, cioè i contribuenti che per ragioni di reddito non pagano un'imposta sufficiente per godere dello sconto. Se l'Irpef da pagare sui redditi 2007 è inferiore allo sconto a cui si ha diritto, infatti, la mancata detrazione si trasforma in un'erogazione che sarà disciplinata da un decreto dell'Economia. La Finanziaria, poi, pensa anche a chi ha imboccato la strada per passare da inquilino a proprietario, alzando a 760 euro (cioè il 19% di 4mila euro) lo sconto fiscale destinato a chi sta pagando il mutuo per la prima casa. Rispetto al vecchio tetto, l'aumento massimo del beneficio è del 10,6 per cento. Fuori dal capitolo-casa restano alcune misure isolate, a volte di scarso impatto, che interessano diverse voci del bilancio familiare. Oltre all'intervento sugli incapienti, contenuto nel collegato, è da segnalare l'aumento delle detrazioni per chi percepisce assegni di mantenimento e l'abolizione

26/11/2007

del canone Rai per gli ultra 75enni. Stando ad archiviare i documenti da del canone Rai per gli ultra allegare alla prossima di- sconto Irpef per le spese so- al 2008), e 47,5 euro per gli 75enni. Stando attenti ad chiarazione, si possono poi stenute per l'asilo nido dei abbonamenti al trasporto archiviare i documenti da racimolare 120 euro di figli (la misura è prorogata pubblico locale. **G. Tr.**

FINANZIARIA 2008 - I conti dei contribuenti. Bilancio. Il calcolo degli effetti della manovra dopo le modifiche apportate dal Senato

Famiglia, molti aiuti ma risparmi limitati

Si amplia ancora la platea dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi fiscali

Per tutti. Nel capitolo degli sconti fiscali per la famiglia scritto con la Finanziaria 2008, il Governo punta a interessare il numero più ampio possibile di contribuenti, mettendo in campo una serie di misure rivolte a platee diverse. Ognuno, insomma, deve trovare nella legge di bilancio il proprio beneficio, anche se questa dispersione può andare a scapito degli effetti reali sui bilanci familiari. Nel suo primo passaggio parlamentare, la nuova detrazione statale sull'Ici ha perso l'unica limitazione che la caratterizzava all'inizio e che escludeva i proprietari che possono contare su un reddito superiore a 50mila euro. Lo stesso viceministro dell'Economia Vincenzo Visco non ha nascosto le perplessità per uno sconto fiscale che si rivolge «anche ai ricchi»; ma ad essere tagliati fuori dal beneficio, nella versione licenziata dal Senato, è una ristretta cerchia di privilegiati che abitano in un castello o in un palazzo storico. E chi non ha la casa di proprietà, magari perché è ancora troppo giovane per aver messo da parte il capitale

iniziale indispensabile all'acquisto, gode della spinta fiscale all'affitto (registrato). Qui i limiti di reddito ci sono, ma va ricordato che secondo le statistiche fiscali l'80,6% dei contribuenti italiani si colloca sotto l'asticella dei 30mila euro: è lecito pensare che non siano in pochi, tra quelli che hanno introiti più ricchi, a non vantare un'abitazione di proprietà. La Finanziaria, insomma, sembra nata con l'intento di dare qualcosa a tutti. Soprattutto sui temi più delicati d'attualità, come i mutui, che i rialzi dei tassi di interesse stanno rendendo più cari, facendo aumentare gli allarmi periodici sulla tenuta dei conti dei debitori. Anche su questo fronte il beneficio pensato dal Governo è poco più che simbolico (la detrazione sugli interessi passivi aumenta al massimo di 73 euro all'anno rispetto a quella già prevista dal 2000). È, inoltre, lecito dubitare della reale efficacia, anche in termini di lotta all'evasione fiscale immobiliare, dello sconto annuo di 150 o 300 euro che impone al titolare di registrare il contratto d'affitto. Chiudono il quadro, poi, alcune misu-

re a pioggia, che valgono più che altro come segnale di attenzione verso determinati temi sociali: l'utilizzo del trasporto pubblico locale (che trova uno sconto massimo di 47,5 euro l'anno), gli anziani (che se ultra 75enni e titolari di redditi bassi non dovranno pagare il canone Rai, ma la copertura finanziaria assicura il bonus solo a 400 soggetti) e l'esclusione della prima casa dai calcoli sui redditi rilevanti per le detrazioni per carichi familiari (la misura si traduce in un beneficio reale per pochissimi contribuenti). A conti fatti, quindi, gli interventi più significativi non sono un portato originale della manovra 2008, ma l'eredità di leggi precedenti che nella nuova Finanziaria trovano la proroga. A partire dagli sconti per le ristrutturazioni edilizie, una misura fortunatissima che nel 2007 per la prima volta supererà il traguardo delle 400mila richieste annuali. Dalle simulazioni effettuate su quattro nuclei familiari, diversi quanto a composizione, reddito e proprietà, emerge infatti che a beneficiare di più della manovra sono le

famiglie che hanno appena acquistato la loro prima casa e stanno progettando migliorie. Perché oltre alle detrazioni su Ici, sugli interessi del prestito e sulle spese per la retta dell'asilo nido, possono godere dell'ampiezza del beneficio fiscale per le ristrutturazioni. A prescindere del reddito complessivo, il risparmio può sfiorare quota 3mila euro. Dei quali, però, solo 400 arrivano direttamente dalla manovra del 2008. Un risultato altrettanto positivo può essere incontrato dai giovani sotto i 30 anni e con un reddito basso. In questo caso la dote, che può raggiungere i 1.400 euro annui, arriva interamente dalla manovra sugli affitti. Poche centinaia di euro, invece, sono destinate al portafoglio di chi ha una casa ma non ha in programma ristrutturazioni (profilo 1) e a chi è in affitto ma non ha l'età per beneficiare delle misure contro i "bamboccioni" (profilo 3).

**Andrea Maria Candidi
Gianni Trovati**

FINANZIARIA 2008 - I conti dei contribuenti./Soluzioni contrastate. Il prelievo si calcola sul reddito di tutto il nucleo e sul numero dei componenti

L'eterna illusione del «quoziente» Irpef

IN PARLAMENTO. È da 17 anni che se ne parla e anche in questa legislatura maggioranza e opposizione hanno presentato sei disegni di legge

Sarà per un'altra volta. È quello che devono aver pensato, buttando un occhio alla manovra economica 2008, i sostenitori del "quoziente familiare". Né il collegato fiscale, approvato la scorsa settimana, né la Finanziaria, attualmente all'esame della Camera, prevedono l'introduzione in Italia di quel sistema, tipico di altri Paesi europei, che consente di calcolare il prelievo tributario in base al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare e al numero dei suoi componenti. Eppure i fautori di una soluzione del genere non mancano. E non sono mai mancati. Almeno negli ultimi 17 anni, da quando cioè tale ipotesi è iniziata a circolare anche da noi. Già l'articolo 19 della legge 408/1990 prevedeva la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per introdurre la «facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare». Ipotesi rimasta solo sulla carta, ma che non ha impedito al "quoziente familiare" di rispuntare più volte nei programmi e nelle intenzioni delle varie forze politiche. Come è accaduto nell'ultima legislatura, che ha visto la presentazione di sei proposte di legge in tal senso, equamente divise, quanto a paternità, tra maggioranza e opposizione. Ad accomunarle è soprattutto il riferimento all'esperienza transalpina. Che dagli anni '50 funziona su per giù così: prima viene determinato il peso che spetta a ciascun contribuente; poi si considerano le persone a carico; infine, il reddito complessivo viene diviso per il numero di "quote" e il risultato dà luogo all'imponibile su cui calcolare l'aliquota. In tre dei sei progetti presentati - quelli depositati in Senato, tra febbraio e luglio 2006, dall'Udc Marcello Eufemi e dal forzista Giorgio Costa e alla Camera dal verde Marco Lion -, il modello francese viene preso e praticamente riproposto nel nostro sistema, con l'aggiunta di una riforma del meccanismo delle detrazioni per carichi

di famiglia. Una ricetta che, secondo Eufemi e Costa, costerebbe alle casse dello Stato 7 miliardi di euro. Mentre, a detta di Lion, richiederebbe un esborso di 17 miliardi di euro. In realtà, la stima delle uscite è tutt'altro che sicura. Ed è proprio questo, insieme al disincentivo che si verrebbe a creare per il lavoro femminile (che generalmente è pagato di meno e che col quoziente verrebbe quindi tassato di più), uno degli argomenti che viene utilizzato da chi, come il ministro per la famiglia Rosy Bindi, ha sempre suggerito di intraprendere altre strade. Di un "preventivo" non c'è traccia nelle altre tre proposte di legge. In due, targate Pd (lato Margherita) e depositate, rispettivamente, il 27 ottobre 2006 a Montecitorio e il 16 febbraio 2007 a Palazzo Madama, si insiste sulla necessità di rivedere i coefficienti adottati dai francesi, oltre che di spalmare l'entrata in vigore delle novità lungo l'intera legislatura. L'idea è che il modello dei "cugini" convenga

soprattutto ai nuclei con almeno tre figli. E, dunque, non all'Italia, che presenta tassi di fecondità decisamente più bassi. Entrambi gli articolati suggeriscono una ripartizione diversa dei carichi: 0,65 per il coniuge; 0,5 per il primo, 1 per il secondo e terzo figlio e 0,5 dal quarto in poi. Così facendo, i vantaggi si sentirebbero a partire dal secondogenito. A completare il quadro è giunta, sempre a febbraio e sempre alla Camera, la soluzione targata An, dove, molto più semplicemente, ogni componente della famiglia viene conteggiato come "1". Ma le peculiarità non finiscono qui. Tra gli aventi diritto non rientrano i coniugi effettivamente separati. Mentre sul delicato fronte della copertura finanziaria si rimanda all'eventuale extragetito del 2007. Proprio quel "tesoretto bis" che l'Unione ha intenzione di utilizzare per allentare la morsa fiscale sul lavoro subordinato.

Eugenio Bruno

TESSERA IDENTIFICATIVA - La Sogei studia una sequenza senza lettere alfabetiche

Per il codice fiscale un futuro di soli numeri

La Finanziaria 2008 prevede nuovi obblighi di indicazione

All'estero ce lo invidiano perché è facile da costruire e da ricordare. Ma il vecchio codice fiscale, nato nel 1976 con la sua sequenza di lettere e cifre generata dai dati anagrafici, è ormai messo a dura prova dalla crescente presenza di immigrati extracomunitari. Omonimie, nomi stranieri, alfabeti diversi, luoghi e date di nascita generici hanno fatto squillare il campanello d'allarme alla Sogei, il braccio informatico dell'amministrazione finanziaria: le inesattezze e i rischi di doppioni complicano sempre più la gestione. Il problema è sul tappeto: il codice fiscale dovrà prima o poi cambiare. Il progetto è allo studio, alla Sogei le soluzioni tecniche non mancano, ma come e quando fare il passo è una scelta politica. All'orizzonte c'è l'idea di arrivare a un unico numero identificativo e a un'unica tessera multifunzione per tutti i rapporti del cittadino con l'amministrazione. Un'ipotesi più limitata è di abbandonare l'attuale struttura di sedici caratteri alfanumerici per passare a un codice soltanto numerico, che non dovrebbe avere collegamento con i dati anagrafici. Senza più il vincolo dell'anagrafe, il numero potrebbe anche indicare se l'interessato è titolare di un'attività soggetta a Iva, inglobando le funzioni della partita Iva.

Tecnicamente è possibile. Il codice fiscale è diventato onnipresente nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E necessario indicarlo non solo a fini fiscali - nella dichiarazione dei redditi e sul bollettino lei - ma anche nelle distinte dei versamenti in banca, nelle domande di voltura catastale, perfino nell'attivazione di una Sim card per il telefonino. Un cambiamento anche minimo della struttura del codice avrebbe ripercussioni su datori di lavoro e banche, che dovrebbero aggiornare i software di gestione. E bisogna tenere conto che sono in corso lavori a livello europeo per arrivare a un identificativo unico. «Prima di modificare le cose, è bene verificare che la strada imboccata sia in linea con quello che si sta facendo a livello europeo», premette Pierfrancesco Gaggi, vicecapo area dell'Abi. Le banche registrano il codice fiscale nell'anagrafe dei loro clienti e lo usano come elemento di controllo su determinate procedure. L'impatto sarebbe più pesante se cambiasse anche la lunghezza del codice: «I programmi software - spiega Gaggi - di solito lavorano per campi che hanno determinate lunghezze. Se cambia la lunghezza, i programmi vanno adattati. Se si mantiene la stessa lunghezza le conseguenze sono

più contenute, ma un impatto c'è sempre». Il futuro del codice fiscale sarà solo una trasformazione dell'identificativo o l'unificazione di più tessere e codici oggi esistenti? Già oggi la tessera sanitaria, rilasciata dall'agenzia delle Entrate, ha sostituito per chi è residente in Italia il tesserino plastificato bianco-verde del codice fiscale. L'identificativo valido anche a fini sanitari è il codice fiscale. Domani potremmo avere un solo supporto e un unico numero al posto della tessera sanitaria, della carta nazionale servizi - la Cns, la smart card lanciata dal Cnipa per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione - e forse anche della carta d'identità elettronica - la Cie, promossa dal ministero dell'Interno, che in più ha foto del titolare, banda ottica, ologrammi di sicurezza e impronte digitali (le regole tecniche della carta d'identità elettronica sono definite nel Dm pubblicato sul supplemento ordinario n. 229 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 261 del 9 novembre) -. Qualsiasi cambiamento sia deciso, probabilmente non prenderà le mosse prima del 2010, quando scadranno le prime tessere sanitarie distribuite. Il presidente di Sogei, Gilberto Ricci, in occasione della recente convention della società aveva parlato della possibilità di

una legge delega che affrontasse la questione. Secondo altre fonti, la strada potrebbe anche essere quella di un emendamento a un provvedimento già in cammino. Nella Finanziaria 2008 non se ne parla: sul codice fiscale ci sono solo novità che riguardano l'obbligo di indicarlo nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare e, nelle dichiarazioni dei redditi, per i familiari a carico. Insomma, l'iniziativa potrebbe non essere vicina. Un'integrazione l'ha avviata la regione Lombardia: la Crs (carta regionale dei servizi) è contemporaneamente tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta di pagamento, tessera di codice fiscale. Un forte sforzo economico e 9 milioni 300mila tessere distribuite. Il presidente del Cnipa Fabio Pistella in un'intervista al Sole 24 Ore ha affermato che è necessario lavorare su standard interoperabili. «Ma attenzione - avvertono i tecnici del Cnipa -, integrare l'identità digitale, i pagamenti, i servizi sanitari, quelli di trasporto e così via potrebbe essere un vantaggio solo apparente: più cose mettiamo su una carta, più cose ci sono da gestire nella banca dati che contiene tutti quei dati».

Elysa Fazzino

TESSERA IDENTIFICATIVA - L'arrivo degli immigrati

Quante difficoltà con i nomi stranieri

Un cinese, un marocchino e un indiano vivono in Italia... Sembra l'inizio di una barzelletta, invece è un rompicapo, uno dei tanti che fanno arrovellare la Sogei. Ognuno di questi cittadini extracomunitari ha un codice fiscale. È probabile che nessuno di loro abbia sul tesserino i dati anagrafici corretti. I cinesi spesso hanno un cognome o un nome con un solo carattere: il nostro si chiama "U". In questo caso, il secondo carattere è assegnato discrezionalmente

dall'ufficio, mentre il terzo viene attribuito automaticamente dal sistema (l'algoritmo di calcolo assegna la X). Nel codice fiscale i tre caratteri del cognome "U" diventano UAX e nei dati scritti per esteso sul tesserino il cognome compare diverso da quello reale: UA invece di U. Chi proviene dal Marocco abitualmente indica come data di nascita solo l'anno e non il giorno e il mese. Nel codice fiscale la data di nascita è riportata con due cifre per l'anno, una lettera per il mese e due ci-

fre per il giorno (aumentate di 40 punti per le persone di sesso femminile). Quando c'è solo l'anno di nascita, l'ufficio attribuisce discrezionalmente il giorno e il mese, per esempio il 1° gennaio diventa A01 se maschio e A41 se femmina. Hassan è nato nel 1963 e l'ufficio gli ha assegnato il 1° gennaio: sul tesserino c'è scritto 63A01, mentre lui è nato durante la raccolta dei datteri, in ottobre. Per gli indiani, soprattutto quelli originari del Sud dell'India, è frequente essere identifi-

cati con un solo appellativo che vale sia come nome che come cognome. L'unico elemento presente viene trattato, dall'ufficio, come cognome della persona. Il nome diventa XXX. Raman si chiama solo così e il nome riportato per esteso sul tesserino non risponde al vero. L'inesattezza dei dati anagrafici sul tesserino - e non l'omocodia - è per la Sogei il vero problema dell'attuale codice fiscale.

Elysa Fazzino

BENI CULTURALI - La riforma del Codice riserva ai soprintendenti maggiori poteri di tutela del patrimonio ambientale

Lo Stato si riappropria del paesaggio

Le novità non piacciono alle Regioni, che hanno chiesto di cambiare il testo

E con questa sono tre. Praticamente una riforma all'anno. Il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) si prepara a essere rimaneggiato per la terza volta in poco più di tre anni di vita, per mano di tre differenti ministri. Quello in carica, Francesco Rutelli, si appresta infatti a portare in uno dei prossimi consigli dei ministri il testo che rivede sia la parte del Codice dedicata al patrimonio culturale sia quella relativa ai beni paesaggistici. Ma è soprattutto quest'ultima, che al tempo dell'allora ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani (artefice del Codice) era stata interessata anche da un discusso condono, a essere investita dalle modifiche più profonde. Lo Stato, infatti, che già con l'ultima riforma del 2006 - targata Rocco Buttiglione, allora responsabile del dicastero - aveva affermato una maggiore presenza nella gestione del paesaggio sottoposto a tutela, compie un ulteriore passo in questa direzione, affidando un ruolo ancora più forte alle soprin-

tendenze. E suscitando, una volta di più, i malumori delle regioni, alle quali il ministero ha sottoposto il nuovo testo. La consulta degli assessori regionali alla Cultura, coordinata dall'assessore calabrese Michelangelo Tripodi, lunedì scorso ha inviato al ministero le proprie osservazioni, chiedendo inoltre di aprire un tavolo di confronto. I rilievi regionali non hanno, però, fatto breccia. Anche perché il ministero questa volta ha una carta in più da giocare. E di sicuro *atout*. Può, infatti, contare sulla recente sentenza della Corte costituzionale - la 367, depositata il 7 novembre scorso - che ha ritenuto infondate le lamentele avanzate da una serie di regioni verso la precedente riforma del Codice dei beni culturali nella parte relativa al paesaggio. La questione di fondo riguardava il riparto delle competenze: le regioni accusavano lo Stato di essersi appropriato di un ruolo che nella prima versione del Codice spettava agli enti territoriali. La Consulta è stata esplicita: il pae-

saggio è l'aspetto del territorio «per i contenuti culturali» che esprime e la sua tutela, «gravando su un bene complesso e unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario e assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali». In altre parole, lo Stato non deve stare a guardare. Ancora prima che la Corte si esprimesse, e seguendo le indicazioni di Rutelli, che ha dichiarato guerra agli abusi anche attraverso un maggiore potere da affidare ai soprintendenti, la commissione ministeriale guidata da Salvatore Settis aveva già predisposto una riforma dove, per esempio, i piani paesaggistici devono essere elaborati dal ministero e dalle regioni. Ora, invece, sono le regioni a doversi muovere, «anche in

collaborazione con lo Stato». Il nuovo testo, che dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sarà sottoposto alle commissioni parlamentari competenti, è costellato di altri riferimenti al maggior peso destinato agli uffici romani. Se ne trovano nella parte riservata all'autorizzazione paesaggistica - il parere del soprintendente diventa sempre vincolante, mentre ora lo è solo in taluni casi -, come in quella relativa all'installazione di cartelloni pubblicitari e alla decisione dei colori delle facciate delle case in realtà particolari (per esempio, i centri storici o le zone panoramiche): anche in questi casi l'ultima parola spetta allo Stato, ovvero al soprintendente, che è il suo braccio operativo sul territorio. Per non parlare, poi, della vigilanza sul paesaggio: oggi è genericamente affidata alle regioni e al ministero. Domani sarà soprattutto il soprintendente a spiegare il da farsi.

Antonello Cherchi

BENI CULTURALI

Abusi puniti con la reclusione

IL DDL A MONTECITORIO. Si rimette mano al sistema sanzionatorio con la trasformazione, in alcuni casi, delle contravvenzioni in delitti

Non solo la riforma del concetto di paesaggio e delle regole per intervenire su di esso, ma anche la revisione delle sanzioni per chi commette abusi. A prevederla è il disegno di legge presentato dal ministro dei Beni culturali, Francesco Rutelli, ora all'esame della commissione Giustizia della Camera. Alla fine l'obiettivo è lo stesso: si tratta di rimettere mano al Codice dei beni culturali. Ma mentre la parte relativa alla tutela del paesaggio è possibile rimaneggiarla rifacendosi all'originaria delega che ha consentito la

prima stesura del Codice, per le modifiche all'apparato sanzionatorio si rende necessaria una legge *ad hoc*. Utilizzare la vecchia delega non è, infatti, possibile (così come non è stato possibile all'epoca della predisposizione del Codice), perché non contempla interventi di riforma delle sanzioni. Ecco perché il Governo ha messo a punto un disegno di legge mirato. Anche in questo caso si è deciso di ricorrere alla delega, che dà all'Esecutivo il potere di revisionare sia le sanzioni per i reati contro i beni culturali in senso stretto sia quelle per i

danni al paesaggio. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si pone mano, tra l'altro, all'articolo 734 del Codice penale, che al momento punisce con l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali. L'intenzione è di trasformare la contravvenzione in delitto di danneggiamento di bene paesaggistico, stabilendo la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 50mila euro. Altro giro di vite riguarda i lavori eseguiti sul paesaggio senza autorizzazione o in difformità da quest'ultima, al momento

puniti con contravvenzione. L'obiettivo è sanzionarli penalmente con la trasformazione in delitti: le pene sarebbero le stesse applicate al danneggiamento di bene paesaggistico. Si vuole, inoltre, introdurre il delitto di frode paesaggistica, rivolto a chi fa (letteralmente) carte false per costruire in zone vincolate. Il tal caso scatterebbero il carcere fino a sei anni e la multa fino a 10mila euro.

A. Che.

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - Oggi il primo voto sul Welfare

Finanziaria e collegati monopolizzano i lavori

Due pezzi da novanta della manovra - il collegato fiscale e il protocollo sul welfare con le parti sociali - che vanno alla prova del voto rispettivamente al Senato e alla Camera col doppio rischio del ricorso alla fiducia da parte del Governo. La Finanziaria 2008 che affronta i primi test decisivi a Montecitorio con la presentazione e l'esame degli emendamenti, che come sempre si annunciano pesanti e a valanga soprattutto da parte dell'opposizione. E poi il decreto legge sulla sicurezza che cerca di uscire dalle secche di Palazzo Madama e quello sulle proroghe ambientali a caccia del primo sì della Camera. Prepariamoci a un'altra, l'ennesima, settimana parlamentare di fuoco. Fin da questa mattina la manovra e i provvedimenti collegati terranno letteralmente banco nei lavori dei due rami del Parlamento. Una lunga, interminabile e complicata sessione di bilancio che in pratica - spezzettata com'è con le sue misure sparse, contemporaneamente, tra le due Camere - sta lasciando per tre mesi a riposo il grosso della normale attività legislativa. E questo mentre cresce e sempre più occupa la scena del dibattito politico il capitolo delle grandi riforme: quella elettorale e quella istituzionale, in primo luogo, che tra oggi e venerdì saranno oggetto di ripetuti vertici tra le forze politiche. Sullo sfondo, ma non troppo, ecco poi la questione dell'emittenza televisiva dopo la rivelazione delle intercettazioni sui rapporti tra i vertici Rai e Mediaset nel 2005: la "riforma Gentiloni" e la nuova legge per regolare il conflitto d'in-

teressi, entrambe impantanate tra Senato e Camera, sono così destinate a riprendere quota, situazione politica permettendo. **Welfare, si vota** - L'appuntamento in aula alla Camera è già per questa mattina: per il Ddl del Governo, in pratica "collegato" alla Finanziaria 2008, che reca l'attuazione del Protocollo sul Welfare tra le forze sociali, scatta il primo voto parlamentare. La modifica del testo in commissione e gli attriti nella maggioranza con la sinistra radicale lasciano aperta la porta al ricorso alla fiducia da parte del Governo, che in queste ore deciderà formalmente se farvi ricorso. Per il Ddl, intanto, il tempo stringe: va approvato entro fine anno. Ma le incognite sono numerose, soprattutto in previsione del passaggio del testo al Senato, dove da una parte i di-

niani hanno dichiarato che voteranno contro un provvedimento "ammorbido", e dall'altra la sinistra insiste in direzione opposta. L'altro pezzo della manovra - il collegato fiscale alla Finanziaria (decreto legge 159) - è invece da domani all'esame finale dell'aula del Senato. Prendere o lasciare: scade infatti il 1° dicembre. Anche in questo caso, il ricorso a un eventuale voto di fiducia non va affatto escluso. Sempre in aula, a Palazzo Madama, dovrebbe arrivare il Dl 181 sull'espulsione di cittadini comunitari per motivi di sicurezza (scade a fine anno), da trasmettere poi alla Camera. È, però, possibile che il voto del Senato arrivi soltanto la prossima settimana.

Roberto Turno

URBANIZZAZIONE - I Comuni si adeguano al mercato ma al Sud i costi sono più bassi anche di 18 volte

Gli oneri salgono al Nord

Ondata di aumenti nelle grandi città, Campania ferma all'85

Si allarga il divario tra Nord e Sud nel livello complessivo di spese che i privati (famiglie o imprese) devono pagare ai Comuni per ottenere le licenze edilizie. Mentre le grandi città del Centro-Nord adeguano le tariffe su oneri di urbanizzazione e «contributo costo di costruzione» in modo abbastanza regolare, e proprio in questi giorni vengono approvati i maxi aumenti di Milano e Firenze, nei capoluoghi del Mezzogiorno tutto è fermo da anni, in molti casi anche da vent'anni. A Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari per scelta esplicita delle amministrazioni, in tutta la Campania per inerzia della Regione. Fatto sta che se a Milano si pagheranno dal gennaio prossimo 88 euro a metro cubo (mc), a Roma 75, a Firenze 56 e a Torino 50, al Sud viaggiamo su livelli enormemente più bassi, intorno a 10 euro al metro cubo. Il divario può trovare qualche spiegazione nella diversa vivacità del mercato e nei diversi valori immobiliari. Ma gli oneri complessivi di Milano sono ben 18 volte quelli di

Reggio Calabria e Cagliari. Non così alte sono le differenze sui prezzi delle case nuove ("solo" 506 volte tanto), prezzi che comunque, al Sud, sono quasi raddoppiati in soli 14 anni. Dietro ai prezzi bassi del Sud ci sono infatti quasi sempre scelte esplicite delle amministrazioni. A Palermo e Catania, pur con aggiornamenti Istat regolari, le tariffe base sono tenute basse per non aggravare - spiegano le amministrazioni comunali - un'attività edilizia stagnante, fatta esclusivamente di licenze singole e ristrutturazioni. Caso emblematico Reggio Calabria, dove con tariffe ferme da metà anni Ottanta si arriva a pagare in tutto non più di 4,83 euro al metro cubo, eppure i costruttori lamentano livelli troppo elevati rispetto al mercato immobiliare. O Cagliari, dove pur in presenza di adeguamenti Istat regolari siamo su tariffe base ferme da anni e dunque costi totali di soli 5,0-5,5 euro/mc. Anche qui comunque si fanno quasi solo ristrutturazioni. Tariffe base volutamente basse anche a Bari, pur in presenza di u-

n'attività edilizia in questi anni vivace, e il previsto avvio di una serie di piani urbanistici nel 2008. Siamo comunque a 23 euro al metro cubo tra oneri e contributo costruzione. Diverso, restando nel Mezzogiorno, il caso di Napoli. Qui, come in tutti i Comuni della Campania, il blocco delle tariffe al 1985 dipende dalla legislazione regionale e da tempo molte amministrazioni, compresa Napoli, chiedono alla Regione di intervenire. La situazione si ribalta da Roma in su: attività edilizia ancora in piena espansione e oneri decisamente più elevati. Proprio in questi giorni si decidono gli aumenti a Firenze. E anche a Milano, dove dal gennaio 2008 ci sarà quasi una triplicazione di tariffe, anche se quelle del 1991 non venivano già più applicate da anni per i grandi progetti urbani: il calcolo era già sui costi reali. Come a Milano, quasi ovunque le opere di urbanizzazione nei piani attuativi le fanno direttamente gli operatori, "a scomputo" oneri. Questo consente vantaggi per le stesse imprese private, vantaggio che spes-

so il Comune cerca di incamerare, in quota, in termini di maggiori opere rispetto a quelle "tabellari". A Torino e Genova questi extra-oneri sono obbligatori. A Torino si impone una percentuale di opere aggiuntive pari ai ribassi medi sulle gare, d'appalto pubbliche, un sistema che i costruttori di Torino accettano, anche se ora sono preoccupati dal previsto aumento dal 10 al 15 per cento. A Genova invece lo scomputo è proibitivo, il 30% nelle aree "consolidate" e il 50% in zone di espansione, anche se negli ultimi anni non si sono praticamente fatti piani attuativi. Nel Nord fa eccezione Venezia, dove le tariffe per la nuova costruzione residenziale sulla terraferma sono bloccate, per scelta delle varie amministrazioni, dal 1985. Interessante la tendenza di molti Comuni di prevedere sconti sugli oneri per interventi di bioedilizia. Così per ora a Torino, Venezia, Milano, Roma con premi di cubatura.

Alessandro Arona

URBANIZZAZIONE - In discussione la deroga sull'utilizzo per spese correnti

Per i sindaci il tesoro vale 3 miliardi l'anno

Per i Comuni le concessioni edilizie sono un tesoro. Nel 2005, ultimo anno su cui sono disponibili tutti i consuntivi per effettuare conti aggregati, lo scignano ha riservato ai sindaci 3,2 miliardi di euro, cioè il 41% in più di quanto conteneva cinque anni prima. A offrire di più sono i cittadini del Trentino Alto Adige, che nel 2005 hanno versato per questa voce più di 100 euro (il doppio della media nazionale), seguiti da toscani ed emiliani, mentre all'altro capo della classifica friulani e calabresi se la sono cavata con poco più di 20 euro a testa. Su questo tesoro, a ogni Finanziaria si gioca un braccio di ferro tra Comuni e Governo. Con un rituale preciso, lungo il quale dapprima l'Esecutivo evita la proroga che concede agli enti di utilizzarne una quota per finanziare le spese correnti, e poi la concede in varia misura per soddisfare

le richieste pressanti delle Autonomie. Per quel che riguarda il 2008, a oggi siamo a metà del balletto. Il Ddl Finanziaria licenziato dal Senato concede la possibilità di destinare alle spese correnti il 25% dei proventi, cioè la metà rispetto all'anno scorso (quando un'altra fetta del 25% poteva essere dedicata alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'ente). Di fatto, rispetto a 2006 e 2007 (nel 2005 la quota «svincolata» era del 75%) si tratta di un riposizionamento obbligato di oltre 800 milioni di euro, che devono imboccare la strada obbligata degli investimenti. Ma il balletto non è finito, perché a Montecitorio i Comuni tornano alla carica con un emendamento che chiede di replicare il regime previsto l'anno scorso e di congelarlo fino al 2010. Anche per dare ai bilanci pluriennali un grado di

certezza che la continua altalena delle proroghe (non solo su questo tema) ha sempre negato, minando alla radice il significato stesso dello strumento. Le continue deroghe contrastano con un principio basilare della contabilità, non solo pubblica, che vieta di finanziare le spese ricorrenti con entrate di carattere straordinario. Un principio, in realtà, che per i proventi da concessione edilizia incontra una fortuna alterna nella stessa normativa, che a questi proventi assegna una collocazione in bilancio più che incerta. All'origine del problema c'è il Dpr 380/2001, che ha trasformato il via libera comunale alla costruzione da concessione a permesso e ha sistemato il relativo introito tra le entrate tributarie del Titolo I. Il Siope, cioè il sistema informatico con cui la Ragioneria generale dello Stato monitora i conti locali,

lo ha riportato più coerentemente tra le entrate in conto capitale del Titolo IV (che non possono essere utilizzate per le spese correnti). Ma è anche da segnalare che in commissione Bilancio al Senato sta discutendo una risoluzione per collocare tout court i proventi fra le entrate correnti. A sottolineare la sua importanza nell'equilibrio dei bilanci c'è anche l'attenzione crescente riservata a questa entrata da parte della Corte dei conti. Che nelle relazioni annuali sui bilanci chiede ai Comuni le serie storiche, per evitare che qualche ente ritocchi artificialmente la voce per far quadrare conti riotosi al pareggio), e che dal 2007 (Dlgs 113) è chiamata a vigilare con le procure regionali su tutte le occasioni in cui gli enti concedono a privati lavori a scomputo sotto la soglia comunitaria.

Gianni Trovati

ISTRUZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA - Circolare ai reparti per l'uso su vasta scala delle verifiche bancarie telematiche

Un clic avvia le indagini sui conti

No all'accesso libero all'Archivio. Controlli esplorativi per chi è sotto inchiesta

Da poco meno di un mese i reparti della Guardia di Finanza e gli Uffici delle Entrate possono avvalersi - nell'esecuzione delle attività ispettive - dell'Archivio dei rapporti finanziari. L'emanazione di due provvedimenti ha infatti reso disponibile ai verificatori - dal 30 ottobre scorso - l'accesso a quella banca dati che, concepita con la legge n. 413 del '91 come anagrafe dei conti e dei depositi, non aveva ancora visto, a 10 anni di distanza, la luce. **Le istruzioni operative** - Le prime istruzioni operative sulle procedure di accesso all'archivio dei rapporti, emanate in questi giorni - in particolare dalla Guardia di Finanza - chiariscono le modalità attraverso cui si potrà avere accesso allo strumento. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di indagini finanziarie determina l'automatica consultazione dell'Archivio dei rapporti e quindi l'individuazione degli intermediari cui indirizzare le richieste. Così, se da un lato si è ridotta la notevole discrezionalità che gli operatori dell'Amministrazione finanziaria avevano nella scelta degli interme-

diari, le istruzioni emanate confermano la possibilità, qualora i verificatori valutino ciò utile e proficuo per l'indagine, di procedere a richieste di autorizzazione a indagini finanziarie "esplorative". Ciò può avvenire se si voglia acquisire la documentazione dei rapporti chiusi anteriormente al 1° gennaio 2005, ovvero quando si sospetti l'esistenza di conti non intestati al contribuente ma sui quali egli possa operare ovvero, infine, qualora i verificatori ritengano che il contribuente possa aver effettuato significative operazioni extra conto. In questi casi occorrerà che nella richiesta di autorizzazione alle indagini finanziarie siano specificate tali circostanze. La procedura dettata in questi casi dalle istruzioni della Guardia di Finanza prevede che gli operatori dell'Amministrazione finanziaria inseriscano, all'atto dell'inoltro della richiesta di autorizzazione alle indagini, i destinatari delle stesse, i quali saranno, in caso di accoglimento, aggiunti agli intermediari rilevati dall'interrogazione all'archivio dei rapporti. Qualora si ritenga di limitare le indagini finanziarie ai soli

rapporti che emergono dall'archivio dei rapporti (ed è ciò che si ritiene avverrà ordinariamente), nella richiesta non dovrà essere evidenziato alcun intermediario. In questo caso la valutazione dell'Autorità competente alla concessione dell'autorizzazione sarà limitata alla verifica dei presupposti di legittimità della richiesta avanzata. Qualora invece siano stati selezionati ulteriori soggetti cui inoltrare richieste "esplorative" la valutazione riguarderà anche il profilo "dimensionale" e pertanto si concentrerà sulla platea dei soggetti destinatari delle richieste, potendoli confermare o ridurre. **Accesso limitato** - È il caso di ribadire come non sia prevista alcuna possibilità di navigazione libera all'interno dell'archivio dei rapporti in quanto soltanto l'approvazione della richiesta consente all'applicativo, peraltro automaticamente, la consultazione dello stesso. Con la circolare 18/E del 4 aprile 2007, le Entrate hanno fornito ulteriori indicazioni utili a circoscrivere l'ambito oggettivo di riferimento dell'obbligo di comunicazione da parte degli operatori. Esso permane in

relazione ai rapporti intrattenuti con gli altri operatori finanziari (fatta eccezione per quelli di mero regolamento contabile), e anche con riguardo alle attività illegittimamente detenute all'estero e "coperte" dal cosiddetto scudo fiscale. Tuttavia se il regime di riservatezza non rileva ai fini della prevista comunicazione, esso può essere opposto all'Amministrazione nella fase successiva della richiesta di informazioni di dettaglio circa il contenuto dei rapporti. Oltre agli organi preposti all'accertamento, infine, potranno accedere all'Archivio dei rapporti, per effetto del richiamo contenuto nel decreto Visco-Bersani (DI n. 223/06) al decreto n. 269/00 - previa convenzione con l'agenzia delle Entrate - anche il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, gli agenti della riscossione (Equitalia), l'Uic, il direttore della Dia nonché la magistratura, il ministero dell'Interno, il Capo della Polizia e i questori.

Antonio Gliotti

CTP VICENZA - Nullo l'atto inviato prima dei 60 giorni dal Pvc

Accertamenti senza anticipi

È nullo l'accertamento adottato dall'Ufficio prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione privo di motivazione che ne giustificano l'urgenza. Questa la conclusione cui è pervenuta la Ctp Vicenza con la sentenza 223/04/06 senza entrare nel merito del ricorso. Il curatore fallimentare raggiunto da un avviso di accertamento relativo all'imposta sul valore aggiunto adiva la competente commissione tributaria contestando, in via preliminare, la nullità dell'atto in quanto adottato prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza che lo stesso contenesse alcuna motivazione e giustificazione sul manca-

to rispetto del predetto termine. Dalla lettura della sentenza non è possibile capire se l'accertamento sia stato solo adottato (emanato) prima della scadenza del termine o anche notificato prima di questo termine. A tal proposito è necessario rilevare che la norma ne prevede la nullità se "emanato" ne consegue quindi che l'atto, che ha valenza esterna soltanto con la notifica, non può essere formato prima che sia trascorso il termine stabilito dal comma 7 dell'articolo 7 dello Statuto salvo l'espressa previsione normativa di «casi di particolare e di motivata urgenza». L'Ufficio regolarmente costituitosi nel giudizio, pur ammettendo di aver emanato l'atto notificato prima della scadenza del termine stabilito dallo Statu-

to osservava che questo termine deve intendersi di natura meramente ordinatoria e inoltre può essere anticipato quando vi siano ragioni di urgenza e, che nel caso, l'urgenza era dettata dall'approssimarsi del termine decadenziale dell'accertamento. La commissione in primo luogo rileva che l'atto notificato, contestato dal ricorrente, non contiene alcuna motivazione a sostegno del mancato rispetto del termine e delle pretese ragioni di urgenza esposte dall'Ufficio soltanto in sede di costituzione. Inoltre, secondo la commissione, le motivazioni di particolare e motivata urgenza che legittimerebbero il mancato rispetto del termine dilatorio non potrebbero comunque ridursi alla sola circostanza dell'approssimarsi dello spi-

rare del termine di accertamento poiché, in tal caso, ne soffrirebbe il principio costituzionale di un buon andamento dell'amministrazione, che deve procedere con efficienza e precisione nell'attività di accertamento (articolo 97, comma 1 della Costituzione). A contrario si desume che l'atto per poter essere notificato prima del termine previsto dallo Statuto (norma di rango costituzionale) deve essere motivato in relazione a «casi particolari e motivata urgenza», motivazione che deve essere contenuta nell'atto stesso a pena di nullità per vizio di motivazione in quanto è un requisito essenziale e intrinseco che non può intervenire in un momento successivo.

Enzo Sollini

RISARCIMENTO - I danni dalla Provincia che gestisce il parco **L'amministrazione paga per la puntura dell'insetto**

Se un visitatore di un'oasi naturalistica muore per la puntura di un calabrone, l'amministrazione provinciale che gestisce il parco è tenuta a risarcire il danno agli eredi. Gli agenti incaricati della sorveglianza da parte dell'amministrazione, infatti, sono tenuti a rilevare la presenza del nido lungo il percorso e ad attivarsi per rimuoverlo o segnalarne la presenza. Sono questi i principi indicati dalla Cassazione nella sentenza 23920/07 che ha respinto il ricorso dell'amministrazione provinciale di una città umbra condannata a risarcire il danno subito da un visitatore. Quest'ultimo, nel corso di una gita in un'oasi naturalistica gestita dall'amministrazione, è morto a seguito delle punture di alcuni calabroni. Per questo motivo la moglie e la figlia si sono rivolte al tribunale per chiedere la condanna della struttura al pagamento del danno. L'amministrazione, dal canto suo, si è difesa sostenendo che non esisteva alcuna responsabilità della provincia in quanto la puntura dell'insetto si doveva considerare come un'ipotesi di caso fortuito. Il tribunale ha respinto la domanda dei ricorrenti, ma in appello l'amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni nella misura del cinquanta per cento da quantificarsi nel corso del giudizio. In particolare i giudici di secondo grado hanno affermato che la provincia aveva il dovere di vigilare l'intera oasi. La realizzazione di camminamenti e di punti di osservazione costituiva infatti la prova che la provincia aveva la possibilità di esercitare ogni tipo e controllo e di vigilanza delle infrastrutture in modo da evitare situazioni di pericolo per i visitatori. Pertanto, secondo il collegio, gli agenti della polizia provinciale incaricati della sorveglianza avrebbero dovuto rilevare la presenza dei calabroni e predisporre le opportune segnalazioni agli utenti. La colpa, tuttavia, non poteva essere addossata per intero alla struttura. Nella causazione dell'evento, infatti, non era da sottovalutare l'imprudenza della vittima la quale, pur avendo notato la presenza dei calabroni, non se ne era curata, con la conseguenza che la

colpa dell'evento per metà doveva ricadere su di lui. Contro questa decisione sia l'amministrazione sia le eredi della vittima hanno presentato ricorso in Cassazione. La provincia, in particolare, ha sostenuto che la legge attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di caccia e pesca che non era stata alcuna delega alla provincia. Non solo. La costruzione degli osservatori e dei camminamenti all'interno dell'oasi poteva essere fonte di responsabilità solo nell'ipotesi in cui si fosse verificato un crollo o un evento simile ma non nel caso fortuito della puntura di un calabrone. L'ultima censura, presentata sia dall'amministrazione sia dalle eredi, ha riguardato il fatto che la vittima avesse notato il nido di calabroni. Per la Pa la circostanza escludeva l'esistenza di una situazione di pericolo occulto e quindi la responsabilità della provincia. Al contrario i parenti della vittima hanno sostenuto che il danneggiato non aveva alcuna responsabilità per l'incidente in quanto, sulla base della deposizione di un maresciallo, risultava che il ni-

do si trovava in luogo non visibile. I giudici di legittimità, nel decidere la controversia, hanno respinto entrambi i ricorsi sostenendo che la fonte dell'obbligo di vigilanza della provincia era stata desunta da una nota che la stessa amministrazione aveva divulgato. Per quanto riguarda, invece, i contenuti dell'obbligo la Corte li ha individuati nella possibilità di accesso indiscriminato all'oasi da parte dei visitatori. Infatti, ha spiegato il collegio, «una volta ritenuto che a chiunque era consentito visitare l'oasi e servirsi delle attrezzature a tale fine predisposte, compreso l'osservatorio», la responsabilità della provincia deve essere estesa a tutti i danni «ed è arbitraria la pretesa di limitarla ai danni derivanti dal crollo dell'osservatorio o eventi similari». La circostanza, infine, che il visitatore avesse visto il nido di calabroni o che lo stesso fosse nascosto non sono state oggetto di verifica in quanto entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Remo Bresciani

CODICE DELLA STRADA - Se non è possibile la contestazione immediata dell'infrazione

Sì alla multa con il modulo prestampato

In tema di circolazione stradale sono valide le multe per violazioni alle norme del Codice della strada notificate al trasgressore, se non è possibile una contestazione immediata dell'infrazione, su un modulo prestampato privo della firma dell'agente accertatore. La Cassazione (sentenza 22088/07) ha così rigettato il ricorso di un contravventore, avanzato in opposizione al pagamento di cartelle esattoriali relative a infrazioni stradali notificategli tramite invio del modulo prestampato. Il Codice della strada prevede (articolo 201) che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio, per accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, ovvero ancora per accertamento tramite appositi apparecchi di rilevamento), il verbale, contenente «gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che

hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 150 giorni dall'accertamento, essere notificato» al suddetto trasgressore o al proprietario del veicolo. Quanto alle modalità della contestazione non immediata, invece, l'articolo 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (Dpr 495/92) precisa che il verbale (debitamente compilato dall'accertatore, e trasmesso al comando o ufficio da cui questi dipende perché si provveda alla notifica di rito) rimane agli atti dell'ufficio o comando, «mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato». Invece, relativamente ai verbali redatti con sistemi meccanizzati, quali quelli notificati al trasgressore nel caso in esame, il Regolamento si limita a chiarire che essi «so-

no notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti». Orbene, nella specie il ricorrente - sostenuta la tesi secondo cui il legislatore del Codice della strada aveva previsto, a garanzia del cittadino e della legittimità del procedimento, la firma autografa anche sul modulo prestampato da notificare - aveva conseguentemente dedotto la nullità dei verbali di accertamento delle violazioni, proprio sull'assunto che nel caso in esame, al contrario, la relativa notifica era avvenuta tramite spedizione di copia informale degli stessi «attraverso moduli prestampati privi della firma autografa dell'organo accertatore o di equivalente certificato di conformità al verbale originale da parte dell'organo competente»: di conseguenza, secondo il ricorrente, la notifica in oggetto risultava irrimediabilmente viziata, e le sanzioni irrogate non esigibili.

Diverso l'avviso della Corte, la quale, ribadendo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza 20117/06), ha precisato: a) che detto modulo prestampato, «pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso»; b) che il verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata.

Paolo Russo

CONCORRENZA - Gli organi in campo

Tripla guardia sui soldi pubblici

Può accadere che talune imprese pongano in essere intese restrittive della concorrenza per scoraggiare le strutture sanitarie pubbliche dal ricorrere a procedure di gara idonee ad ampliare la concorrenza sul prezzo di dispositivi destinati ai pazienti. In simili casi, l'Autorità garante della concorrenza commina a dette imprese sanzioni commisurate fra l'altro, al fatturato. Come affermato dal Consiglio di Stato e ribadito dall'Agcm, è però evidente che, negli stessi casi, «l'intesa ha riguardato prodotti a carico dal Servizio sanitario nazionale, con pregiudizio per lo Stato». I due piani non vanno sovrapposti: il pagamento della sanzione non tende alla riparazione di un pregiudizio inferito, sicché il risarcimento del danno che sia stato cagionato al Ssn rappresenta per le imprese

un onere economico che va a cumularsi alla sanzione. Diversi, infatti, sono i punti di riferimento dei due rimedi: la leale competizione fra gli operatori di settore, nel primo caso, e l'utilizzazione razionale del pubblico denaro, nel secondo. Del resto, le vicende nelle quali l'Agcm è intervenuta con provvedimenti sanzionatori appaiono eloquenti. Nel caso deciso il 3 agosto 2007, ad esempio, è risultato che le imprese aderenti all'intesa non avevano presentato offerte nella gara per licitazione privata indetta nell'agosto 2003 da una Usi; analogamente, non avevano presentato offerte nella trattativa del giugno 2004; tuttavia, avevano partecipato alle licitazioni nel dicembre 2004, il cui bando era diverso da quello della precedente licitazione andata deserta, in quanto non implicava un reale confronto competitivo

tra le imprese. A seguito dell'esito negativo, la Usi si è vista costretta a prorogare i contratti di fornitura in corso, il che ha favorito la stabilizzazione delle posizioni acquisite. Se detta stabilizzazione è andata a svantaggio delle imprese che detengono il residuo 5% delle vendite nel mercato rilevante, ciò lascia però impregiudicata, in termini di maggiori oneri per la finanza pubblica, la necessità di tener conto dei (mancati) risparmi di spesa che si sarebbero potuti ottenere attraverso il ricorso a innovative procedure di gara, se l'adozione di queste non fosse stata boicottata dalle imprese aderenti all'intesa. Nei casi che qui interessano, il comportamento vietato pone contemporaneamente a rischio due interessi giuridici, speculari, di rango primario, all'effettività della competizione fra concorren-

ti, che sono propri della stazione appaltante così come delle imprese operanti nel mercato rilevante. Il tema è delicato, e merita di essere trattato senza semplificazioni (nelle quali si cadrebbe se si considerasse l'orientamento dell'Agcm come prefigurativo di un obbligo per le imprese di partecipare alle gare, mentre in gioco c'è semplicemente il diverso obbligo di non accordarsi al fine di mandare deserte le gare per impedire la competizione sul prezzo), avendo riguardo alla sanzione e al danno. Questo danno reclama un risarcimento che va assicurato nello spazio in cui operano, con effetto convergente, Agcm, Consiglio di Stato e Corte dei conti.

Massimiliano Atelli

ENTI PUBBLICI - Nessun obbligo di rendicontazione

Attività locale non tracciata

OBIETTIVO MINIMO. La soluzione è nel Ddl che impone ai Comuni di registrare le politiche messe in atto a tutela del territorio

Nel nostro ordinamento l'impiego di risorse finite e di beni comuni (aria, acqua, terra eccetera) non è soggetto obbligatoriamente ad alcuna pubblica rendicontazione. È tuttavia necessaria e imprescindibile, in una politica di uso responsabile delle risorse, promuovere l'adozione di strumenti volontari di rendicontazione ambientale (meglio, di sostenibilità). Da un'analisi approfondita delle motivazioni su cui si fondano sia la direttiva 2003/51/Ce, sia la raccomandazione 2001/453/Ce della Commissione del 30 maggio 2001 - cui la direttiva espressamente si riferisce - emerge chiaramente che l'ambito aziendale cui è rivolto l'obbligo di integrare la relazione sulla gestione con informazioni ambientali non debba limitarsi soltanto alle aziende che hanno una forte interdipendenza tra l'ambiente e-

sterno e i risultati economici di breve e medio periodo. Nei due provvedimenti comunitari, infatti, non vi è alcun riferimento al breve o medio periodo cui dovrebbe riferirsi la correlazione tra impatti ambientali, attività e risultati di gestione. La previsione normativa, inoltre, non deve ritenersi circoscritta soltanto alle grandi imprese, ma assume evidentemente rilevanza anche per le Pmi. Anzi, proprio nella piccola dimensione la spinta che può derivare dal professionista contabile verso l'adozione di politiche di sviluppo sostenibile, è quanto mai preziosa, poiché nella piccola dimensione è più facile che siano molto affievolite le capacità di pressione e di controllo sociale operate dagli *stakeholder* più vicini all'ambiente (ad esempio ambientalisti, sindacati, comunità, eccetera). Si pensi all'impatto ambientale prodotto dall'insieme di mi-

cro-imprese operanti in distretti o in zone molto concentrate: se a livello individuale la loro risultanza sull'ecosistema potrebbe essere ritenuta poco significativa, la presenza contemporanea in uno spazio ridotto di tanti piccoli attori rende rilevante l'impatto ambientale. Qui si aprono nuove frontiere che interessano anche le pubbliche amministrazioni. È singolare che nel contesto normativo della Pa, impregnato come non mai di *disclosure* e di *accountability*, vi sia l'obbligo di rendere conto della capacità di impiego del patrimonio (fabbricati, impianti, strade, eccetera) ma non vi sia l'obbligo di rendere conto dell'uso delle risorse naturali. Per un ente locale, è obbligatorio comunicare il risultato della gestione ma non vi è alcun obbligo di render conto circa l'uso del suolo (quanto cemento ha autorizzato un'amministrazione comu-

nale nel periodo?), le politiche che influenzano la qualità dell'aria (quanti investimenti infrastrutturali e di politica del traffico sono stati fatti per ridurre le emissioni di polveri sottili e con quale efficacia, al di là delle giornate del blocco del traffico?) e così via. È dunque importante che sia approvato il Ddl sull'obbligo per gli enti locali di una certa dimensione di rendicontare le politiche ambientali, così come è fondamentale che l'impianto normativo tenga in considerazione la struttura giuridica delle società che gestiscono servizi pubblici per conto dei Comuni (queste società sono tenute al rispetto delle norme del Codice civile e pertanto ragionano entro il quadro concettuale della contabilità economica e non finanziaria, come gli enti locali).

Chiara Mio

TRIBUTI - Il concessionario nazionale copre il 55% del bacino totale - Incassi per 6 miliardi nei primi 10 mesi dell'anno

Fa gola la torta della riscossione

La Finanziaria accende lo scontro tra Equitalia e le partecipate dei Comuni

La Finanziaria per il 2008 accende il braccio di ferro fra Equitalia e le società di riscossione dei Comuni sui tributi locali. A portare allo scoperto una concorrenza tanto accesa nei fatti quanto incerta nelle regole è l'articolo 9, comma 54 del Ddl, dove si affacciano due novità che ancora attendono un'interpretazione univoca: il richiamo ai criteri Ue di concorrenza nell'affidamento del servizio di riscossione alle società in house e l'abrogazione dell'articolo 52, comma 6 del Dlgs 446/1997, che sembra mettere a rischio la possibilità per le società pubbliche di avvalersi dell'ingiunzione per la riscossione dei tributi locali. Ai lati del tavolo della riscossione dei tributi locali, i due concorrenti appaiono agguerriti. Per Equitalia le imposte comunali rappresentano «l'area mercato», cioè quella aggiunti-

va al monopolio della concessione nazionale in cui agire con politiche commerciali espansive. E i numeri attuali mostrano che gli obiettivi dell'inizio (enunciati giusto un anno fa dall'allora Riscossione Spa) sono stati superati: oggi le 38 società targate Equitalia, che in futuro saranno accorpate con una strategia che punta alle economie di scala, hanno un bacino d'utenza sulle imposte locali che si aggira intorno ai 30 milioni di cittadini, il 55% del totale. E che nel 2007 (dati di ottobre) ha prodotto riscossioni spontanee per oltre sei miliardi di euro, che per il 55% sono dovute all'Ici (la quota dell'imposta comunale è a 3,3 miliardi, ma ovviamente manca ancora il saldo di dicembre). La sola Lombardia, però, con i 4 miliardi copre oggi quasi un quarto dei volumi locali, e con Campania, Toscana ed Emilia si arriva alla metà del

paniere. L'espansione nel settore è oggi in cima al gruppo guidato da Attilio Befera, con lo scopo dichiarato di assicurare al frastagliato mondo dell'imposizione locale standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Ma su questa strada Equitalia trova la ferma opposizione di chi già opera nel settore, a partire dalle società create o partecipate dai Comuni e da quelle iscritte all'albo previsto dal Dlgs 446/97, che conta ben 88 realtà estranee alla galassia Equitalia. Nel mirino di queste società, come afferma l'assessore al Bilancio del Comune di Roma Marco Causi, che è anche presidente dell'Aspel (Associazione società pubbliche entrate locali), ci sono le «asimmetrie ingiustificate» tra Equitalia e gli operatori locali. Che, ricorda Causi, a differenza della concessionaria statale non possono fra le altre cose ri-

scuotere a mezzo ruolo, utilizzare i dati dell'anagrafe tributaria, esercitare accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di chi è debitore di somme superiori ai 25mila euro ed avvalersi degli strumenti di esecuzione forzata attribuiti ad Equitalia. Un'asimmetria, secondo l'Aspel, che non è in linea con il crescente ruolo fiscale riconosciuto ai Comuni, a partire dal loro coinvolgimento nella lotta all'evasione (legge 248/2005) e dal decentramento catastale. Su queste basi, gli operatori locali chiedono al Governo di cancellare il comma che abroga l'articolo 52, comma 6 del Dlgs 446/97, e di ripensare i loro poteri allineandoli a quelli di Equitalia. Ma la manovra, almeno nella versione licenziata da Palazzo Madama, sembra andare in direzione diversa.

Gianni Trovati

TRIBUTI - Nel Ddl. Norme contestate

Società locali, ingiunzione a rischio

Il Ddl Finanziaria per il 2008 abroga il sesto comma dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che offre ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali diversi dall'ex concessionario la possibilità di utilizzare come strumento di riscossione l'ingiunzione di cui al Rd 639/1910. In virtù di questa abrogazione l'ingiunzione potrebbe infatti essere emessa (legge 265/2002) solo dalle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997 (i «concessionari minori») o direttamente dagli enti locali, ma non invece dalle società a partecipazione pubblica totalitaria. Tale indicazione si pone in contrasto con quanto disposto dallo stesso comma 5 dell'articolo 52, il quale prevede espressamente che gli Enti locali possano affidare a terzi (tra cui anche le società a capitale interamente pubblico) «l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate». A fronte della possibilità di esternalizzare l'intera attività di verifica tributaria e di riscossione, appare paradossale che - una volta affidato l'accertamento a una società pubblica non iscritta all'albo - l'ente debba poi emettere direttamente l'ingiunzione fiscale, per poi consegnarla nuovamente alla società affinché ne curi la riscossione forzata se il contribuente continua a non pagare. Quando l'ente esternalizza completamente accertamento e riscossione delle entrate, l'ingiunzione costituisce un atto proprio del soggetto delegato, che viene così posto - in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti - sullo

stesso livello di Equitalia e delle sue partecipate, a loro volta legittimate ad emettere le cartelle derivanti dai ruoli coattivi senza doversi rivolgere agli enti per l'emissione degli atti propedeutici alla riscossione coattiva. La relazione tecnica al Ddl sostiene che il comma 6 è «ormai superfluo» in virtù di leggi successive (come la 265/2002), ma poiché una previsione analoga a quella prevista nella norma abrogata non è contenuta nelle previsioni citate dalla relazione, si ritiene che il comma 6 mantenga invece un'evidente rilevanza, quale unica norma che espressamente conferisce anche alle società a partecipazione pubblica totalitaria il potere di emettere l'ingiunzione fiscale. In caso contrario, si verrebbe a creare un vuoto normativo che, oltre a favo-

rire nuovamente Equitalia e le sue partecipate, potrebbe causare molti problemi agli enti locali che abbiano affidato a società pubbliche l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate, con un inutile e pericoloso aumento del contenzioso in materia. Poiché risulta che anche la stessa Equitalia abbia manifestato perplessità in merito all'abrogazione di tale comma, che determinerebbe una evidente menomazione del principio di concorrenza posto dall'articolo 17 del Dlgs 46/1999 alla base della riscossione locale, appare auspicabile un approfondimento sulle conseguenze dell'intervento oggi previsto nella manovra.

Maurizio Fogagnolo

CONTI - Pareggio da garantire con i tagli

I trasferimenti cercano copertura

STRADA OBBLIGATA. L'unica soluzione passa da un aumento dei contributi uguale alla differenza fra la decurtazione e la maggiore Ici reale

Per chiudere il cerchio sul taglio ai trasferimenti operato a fine ottobre in attuazione del Dl 262/2006 va prevista una copertura per i molti enti che non potranno recuperare con l'ici la decurtazione subita. A confermare questa impossibilità sono da ultimo i dati resi ufficiali in settimana sulla reale consistenza degli effetti Ici del Dl 262, che secondo le proiezioni (provvisorie) dell'agenzia del Territorio si fermano per ora a 117 milioni, e quindi molto lontano dai 609 già tagliati ai Comuni. È evidente che nell'ottobre 2006 è stato sottovalutato l'impatto sui bilanci comunali della misura, e soprattutto le conseguenze che la riduzione del fondo ordinario disposto con la Finanziaria 2007 avrebbero arrecato sui bilanci in assenza di dati sul

reale maggiore gettito, come confermato dai molti allarmi lanciati dagli enti. In verità, la stima del maggior gettito contenuto nella relazione tecnica del citato Dl 262/2006 era apparsa, già da subito, frutto di un'inventiva motivata più dal bisogno di quantificare in 609,4 milioni di euro la copertura necessaria alla manovra, per quota parte, che da una realistica quantificazione a costo zero per la finanza pubblica. Deve però riconoscersi che la detrazione avrebbe potuto essere applicata sin dall'inizio dell'anno, adeguando in riduzione i trasferimenti erariali di ciascun comune alla ridotta disponibilità complessiva del fondo ordinario. La scelta di operare i tagli a fine esercizio assunta dal mininterno nell'auspicata, seppure rivelatasi vana, attesa dei dati

reali sui maggiori gettiti Ici è stata, indubbiamente, assunta a beneficio dei Comuni. La proroga al 30 novembre degli accertamenti rurali non ha consentito che l'operazione fosse meno indolore, specie per quanti sanno che il maggior gettito non si verificherà o che sarà di gran lunga inferiore al taglio dei trasferimenti subiti. Il Dl 81/2007, all'articolo 3, comma 1, ha stabilito che la riduzione dei trasferimenti avverrà, a regime, sulla base dei dati effettivi del gettito certificato dai singoli Comuni. Di qui la conseguenza che, ove le maggiori effettive risorse Ici saranno inferiori alla riduzione subita sui trasferimenti, il contributo ordinario dovrà essere adeguato in aumento per un importo pari alla differenza. Lo stesso Dl 81/2007 ha, poi, garantito la salva-

guardia degli equilibri di bilancio 2007 e, seppure in modo virtuale, ma legittimato dalla norma, ha impedito che si possa qualificare falso in bilancio l'accertamento convenzionale del maggior introito Ici in misura pari e compensativa della riduzione del contributo ordinario. Non si alleviano certamente del tutto i disagi per i Comuni, ma l'escamotage legislativo consente anche di evitare il ricorso all'assestamento di bilancio entro il 30 novembre, potendosi procedere al minore accertamento sui trasferimenti statali e al maggiore accertamento della risorsa Ici in sede di rendiconto, senza passare attraverso il provvedimento di variazione generale del bilancio.

Francesco Bruno

EURO PA

A Manerbio territorio e costi sotto controllo con il wireless

IL SISTEMA. Una piattaforma software gestisce la videosorveglianza effettuata tramite telecamere Ip collocate in vari punti del Comune. DATI TUTELATI. I protocolli di accesso e autenticazione assicurano il pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Garantire ai cittadini servizi efficienti in ogni settore, dalla scuola ai trasporti, dallo sport alla tutela del patrimonio, con una particolare attenzione alla sicurezza degli abitanti. Per raggiungere l'obiettivo, il Comune di Manerbio, un importante nodo per le vie di comunicazione del territorio della bassa bresciana, aveva l'esigenza di adottare un sistema di videosorveglianza che consentisse di rafforzare il controllo sul territorio e garantisse un supporto tecnologico al servizio della Polizia locale. Ovviamente il sistema avrebbe dovuto offrire le massime garanzie in tema di sicurezza dei dati e tutela della privacy dei cittadini, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il progetto sviluppato, con il contributo di Tecnet, è risultato vincente in termini di prestazioni, flessibilità, sicurezza e costi. In particolare, la proposta del System Integrator è stata sviluppata intorno a tre elementi: una piattaforma software potente e scalabile per la gestione della videosorveglianza, un'infrastruttura di rete wireless e potenti telecamere Ip posizionate in punti strategici del territorio. Tutte le informazioni sono gestite nel rispetto delle normative sulla privacy e del trattamento dei dati, sfruttando rigorose policy di accesso, autenticazione ed encryption sia a livello software, sia nell'infrastruttura di trasmissione wireless. Inoltre, per il Comune di Manerbio sono state configurate diverse console di accesso, ognuna con visualizzazioni differenti a seconda degli specifici settori e competenze degli addetti della Polizia locale di Manerbio. L'aver implementato un sistema di videosorveglianza evoluto, sicuro, facilmente gestibile e alta-

mente personalizzabile ha fornito vantaggi concreti al Comune. «Uno dei nostri obiettivi principali è quello di garantire la massima sicurezza ai cittadini - spiega Gabriele Mighela, comandante della Polizia locale di Manerbio e dei cinque Comuni consorziati -. Grazie alla soluzione proposta da Tecnet, le Forze dell'Ordine hanno uno strumento efficace per monitorare il territorio, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di privacy». E il sindaco, Cesare Trebeschi, aggiunge: «Per la nostra cittadina il progetto di videosorveglianza è strategico, in quanto aumenta sensibilmente il livello di controllo sul territorio. Il sistema implementato da Tecnet ha pienamente soddisfatto le nostre esigenze dal punto di vista organizzativo e ci ha permesso di ridurre sen-

sibilmente i costi rispetto a soluzioni utilizzate in precedenza, senza per questo rinunciare a un controllo più esteso». Grazie alla flessibilità della piattaforma software e dell'infrastruttura wireless utilizzate nel progetto, sono numerose le applicazioni che potranno essere implementate dal Comune. Oltre al controllo delle cosiddette Ztl (zone a traffico limitato), il sistema potrà essere esteso ad altre forze dell'ordine operanti sul territorio, nell'ottica di garantire ai cittadini un livello di sicurezza ancora più elevato. Infine, la rete wireless è tecnologicamente predisposta per supportare connettività Wi-Fi e VoIP, a tutto vantaggio della flessibilità di utilizzo e dell'erogazione di nuovi servizi ai cittadini.

Chiara Lupi

MANOVRA - L'Authority suggerisce di limitare il divieto alla formula libera

Gli appalti pubblici abbandonano l'arbitrato

La Finanziaria vieta l'istituto a causa dei costi

Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione maggioritaria pubblica non potranno più fare ricorso agli arbitrati per gli appalti di lavori, forniture e servizi. L'articolo 86 del Ddl Finanziaria per il 2008 stabilisce il duplice divieto di inserimento di clausole compromissorie e di stipula di compromessi con riferimento ai contratti che regolano la realizzazione di opere o la resa di forniture e servizi, disponendo la nullità di patti e atti negoziali a fini risolutivi mediante soluzioni arbitrali. E configura l'eventuale stipula come illecito disciplinare e causa di danno erariale imputabili al responsabile del procedimento per la parte pubblica. La disposizione vuole eliminare il ricorso sistematico all'arbitrato in una prospettiva di riduzione dei costi: in tal senso produce i suoi effetti, per esplicita previsione (comma 3) anche rispetto ai contratti già stipulati alla

data di entrata in vigore della norma, e per quei contratti per le cui controversie i collegi arbitrali non si siano ancora costituiti al 30 settembre 2007. In entrambe le situazioni le Pa e le partecipate devono declinare la competenza arbitrale. Inoltre, la disposizione prevede che i collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007 e fino all'entrata in vigore della Finanziaria 2008, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. L'articolo 86 del Ddl vieta alle stazioni appaltanti pubbliche di utilizzare il modello di arbitrato previsto dall'articolo 815 del Codice di procedura civile, i cui profili applicativi nei contratti per appalti pubblici sono disciplinati dall'articolo 241 del Dlgs 163/2006: tale modello è caratterizzato dalla scelta "libera" degli arbitri da parte dei contraenti, differenziandosi dal modello dell'arbitrato amministrato, previsto nella legge

415/1998 e caratterizzato dalla costituzione del collegio da parte della Camera arbitrale (o comunque dall'individuazione da parte della stessa del terzo componente, oltre ai due scelti dalle parti). L'evoluzione successiva del quadro normativo ha configurato un sistema a doppio binario, che nella trasposizione nell'articolo 241 del Codice dei contratti è stato unificato sotto il profilo procedurale, stabilendo che a tutti i giudizi arbitrali si applicano le norme del Codice di procedura civile. L'eliminazione del ricorso alle soluzioni compromissorie prevista dal Ddl Finanziaria per il 2008, quindi, interessa entrambe le tipologie di arbitrato, anche se la cancellazione tout court dell'istituto può apparire un provvedimento troppo draconiano. Sul punto è intervenuta a fine ottobre anche l'Authority per la vigilanza sui contratti pubblici, con un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento

(formalizzato il 25 ottobre) nel quale ha evidenziato le criticità applicative del dato normativo vigente. L'Authority ha individuato il problema nel ben più ampio ricorso agli arbitrati liberi rispetto a quelli amministrati, che ha comportato gravi oneri per le finanze delle stazioni appaltanti, a causa sia delle maggiori spese derivanti dall'elevata discrezionalità delle tariffe sia della frequenza delle soccombenze dell'amministrazione nei procedimenti arbitrali. L'Authority evidenzia però anche le difficoltà che deriverebbero dal divieto assoluto al ricorso a clausole compromissorie o a compromessi, a fronte dell'eccessiva lunghezza del contenzioso in sede giudiziaria. Suggestivo è il suggerimento di rimodulazione della norma nella prospettiva di ritorno all'arbitrato amministrato, gestito dalla Camera arbitrale.

Alberto Barbieri

IGIENE - Dirigenti senza poteri

Tocca al sindaco imporre la bonifica

È illegittimo il provvedimento di un dirigente comunale che diffida il proprietario di un terreno a bonificarlo dai rifiuti entro il termine di 30 giorni. Tale diffida è qualificabile come un'ordinanza contingibile e urgente, che può essere emanata solo dal sindaco. Così ha stabilito il Tar Puglia- Lecce, sezione I, che ha precisato, nell'ordinanza cautelare del 7 novembre 2007, n. 1084, i limiti dei poteri dei dirigenti locali. Il caso riguardava l'abbandono su un'area privata di rifiuti solidi urbani, e il dirigente dell'ufficio tecnico comunale aveva emanato un provvedimento nel quale si diffidava il proprie-

tario a procedere entro 30 giorni alla bonifica. Il proprietario ha però impugnato la diffida davanti al Tar, chiedendone la sospensione, e sostenendo che tale provvedimento era illegittimo in quanto emanato da un'autorità incompetente. Il Tar ha accolto la domanda di sospensione, e ha precisato nell'ordinanza i punti seguenti: - il provvedimento di diffida era esplicitamente finalizzato a prevenire i pericoli per la pubblica incolumità e per l'igiene e la salute pubblica; - esso era quindi qualificabile come «ordinanza contingibile e urgente», e soltanto il sindaco (articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000) era compe-

tente. L'ordinanza è coerente con le norme vigenti ed è quindi esatta. I giudici hanno richiamato l'articolo 50, comma 5, del Dlgs 267/2000, che prevede che «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale». L'ordinanza è confermata anche dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006, che vieta «l'abbandono dei rifiuti», e prevede che il sindaco abbia il potere di disporre «con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere». Ad oggi, quindi, i dirigenti non

hanno il potere di emanare delle «diffide», se esse sono in realtà «ordinanze d'urgenza». Il problema della competenza del sindaco o dei dirigenti su questi atti dovrebbe però essere rimeditato nella Carta delle autonomie, perché la situazione attuale è contraddittoria. Il sindaco, come organo politico, deve occuparsi soltanto di «indirizzo e controllo», e non può interferire nella «gestione». Ma le ordinanze, anche quelle di urgenza, costituiscono «atti di gestione». Quindi dovrebbero essere di competenza dei dirigenti, e non del sindaco.

Vittorio Italia

CASSAZIONE - Il ristoro dell'esproprio

Indennizzo anche a chi ha omesso l'Ici

IL PRINCIPIO. La mancata presentazione del modello non può annullare le garanzie di chi si è visto «sottrarre» il bene

L'omessa presentazione della dichiarazione Ici non impedisce al giudice di liquidare il giusto indennizzo di esproprio; l'inadempimento, se è rilevante dal punto di vista tributario, non può avere come conseguenza la negazione delle garanzie dell'espropriato, in ossequio ai principi costituzionali di tutela della proprietà. La Corte di cassazione, con la pronuncia 21433/2007, si colloca nel solco interpretativo della Consulta (sentenze 348 e 349 del 2007), che ha recentemente dichiarato illegittimo il meccanismo di determinazione del risarcimento in seguito a esproprio di area fabbricabile. Il Testo unico degli espropri prevede una riduzione dell'indennità se il valore del terreno edificabile, evidenziato nella denuncia Ici, risulta inferiore alla stessa indennità (il sistema sembrerebbe quindi prevedere analogo riduzione quando la dichiarazione manca del tutto). È invece prevista una maggiorazione, senza distinzione tra aree fabbricabili e altri immobili, pari alla differenza tra l'Ici pagata sul bene negli ultimi cinque anni e quella computata sull'indennizzo liquidato. Il sistema perequativo era già passato sette anni fa al vaglio della Corte costituzionale (sentenza 351/2000): il meccanismo correttivo, per la Consulta, era giustificato dall'uniformità dei criteri che devono governare la valutazione del ristoro economico e dell'imponibile fiscale, risolvendosi in uno stimolo alla correttezza nel rapporto tra cittadino e Pa. La normativa vuole, insomma, incentivare gli adempimenti tributari:

ma, afferma la Suprema corte, l'omissione della dichiarazione Ici non neutralizza la funzione correttiva stabilita dalla legge, proprio in quanto potrà avere luogo in seguito al controllo dell'ufficio sull'imposta dovuta. **L'intreccio delle sentenze** - In passato, la Corte di cassazione aveva già tracciato il percorso procedurale della revisione dell'indennizzo: sulla riduzione e la maggiorazione il giudice non può operare d'ufficio ma solo su impulso di parte. Però, con la recente declaratoria di incostituzionalità sul calcolo dell'indennizzo per le aree fabbricabili, è lecito però domandarsi come può operare l'eventuale meccanismo correttivo: la sentenza della Consulta n. 348/2007 ha infatti rimesso al legislatore l'identificazione del giusto equilibrio tra

funzione sociale della proprietà e interesse individuale; le valutazioni del legislatore identificheranno quel «ragionevole legame» con il valore commerciale del bene prescritto dalla Corte europea, potendosi configurare un regime differenziato di indennizzo. La strada è quindi aperta per un ripensamento del collegamento all'Ici. Da ultimo va aggiunto che, in assenza di un intervento normativo, il limite massimo dell'indennità ancorato alla dichiarazione Ici è destinato a scomparire: il Dl 223/2006 prevede infatti la soppressione della denuncia Ici, con la messa a regime del sistema di interscambio dei dati catastali tra comuni e agenzia del Territorio.

Maria Cristina Sacconi

ANCI RISPONDE

Negli enti locali del Mezzogiorno amministrazioni tutte al maschile

In Italia le donne sindaco sono 774, l'8,4% del totale. Una percentuale che è rimasta pressoché invariata anche dopo le elezioni amministrative di quest'anno. Come sempre accade in Italia, il dato complessivo non può essere adeguatamente letto senza una specifica su base territoriale. Da questo approfondimento emerge come la presenza di donne sindaco sia superiore alla media nazionale nel Nord-est (11,6%), Nord-ovest (12%) e Centro (9,8%). Sono tutti in queste aree i territori più in linea con il resto d'Europa, cioè le province di Torino, Treviso, Bergamo, Brescia, Milano, Como, tutte sopra al 10% di Comuni amministrati da sindaci donna. Mentre la rappresentanza femminile nelle le isole maggiori si attesta sotto la media nazionale (7%), i dati sono sconcertanti al Sud, dove le donne sindaco sono appena il 4,3% e dove ci sono intere province che non hanno eletto neanche una donna sindaco: Bari, Siracusa, Caltanissetta, Matera e Ragusa. Unica eccezione "territoriale" Massa Carrara: anche qui, neanche una donna sindaco. Migliore, ma di poco, la situazione delle Giunte. Le assessori donne in Italia sono 3544 e rappresentano il 18% del numero complessivo; stessa percentuale è riferibile alle consigliere comunali. Anche qui, la lettura territoriale è indispensabile, basti pensare che sono ben 40, su 103, i Comuni capoluogo di provincia che non hanno assessore donne in giunta. Questi dati sono in linea con le bassissime posizioni dell'Italia nelle graduatorie internazionali per parità di genere, ultima quella stilata dal World Economic Forum, che ci vede al 54 "posto nell'ambito di una graduatoria che ordina 84 Paesi. **Il comitato - È stata nominata una commissione per le Pari opportunità, prevista sia dallo Statuto sia dal Regolamento. Quest'ultimo stabilisce che ai componenti spettano un gettone per la partecipazione, comprensivo del rimborso delle spese di accesso alla sede. La presidente della Commissione ha chiesto il rimborso delle spese di una propria missione. È possibile accoglierla considerando che nulla è previsto in proposito?** I componenti degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali, sono equiparati agli amministratori locali, sorto in relazione alla possibilità di ottenere il permesso di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, ai sensi del comma 3 articolo 79 Dlgs 267/00. L'indennità di missione, pur estesa dalla stessa legge, all'articolo 84, agli amministratori locali, non è

stata estesa ai componenti degli organismi di pari opportunità. Si ritiene dunque che ai componenti della commissione di che trattasi, in assenza di specifica disciplina normativa, non possano liquidarsi spese di missione; potrebbe essere possibile, se inserita nella normativa regolamentare, previa indicazione dei casi e motivi che possono determinarli, l'attribuzione di rimborsi spese per attività espressamente autorizzate dagli organi competenti dell'ente. Nell'attuale quadro normativo generale, alla commissione pari opportunità non possono attribuirsi indennità o rimborsi spese di missione. **L'assegno di maternità - Può essere corrisposto l'assegno di maternità ad una ragazza che sta effettuando il servizio civile presso terzi enti e che attualmente si trova in maternità?** - Per effetto dell'articolo 9 del Dlgs 77/02, di disciplina del servizio civile nazionale, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ed al soggetto sospeso dal servizio per gravidanza è concesso l'assegno ridotto di un terzo. - Secondo le citate disposizioni il soggetto non ha quindi diritto all'indennità di maternità di cui all'articolo 22 del Dlgs n. 151/2001. Tuttavia, la legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine

italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino. Infatti è previsto dallo stesso Dlgs n. 151: un assegno di maternità di base (articolo 74) nella misura intera di euro 294,51 per cinque mesi (importo rivalutato a termini del comunicato del 27 marzo 2007) spettante alle madri che non hanno i requisiti richiesti per ottenere gli assegni di maternità dello Stato e che non hanno alcuna copertura previdenziale. L'assegno è subordinato a limiti di reddito ed alla numerosità della famiglia; un assegno di maternità a carico dello Stato (articoli 75 e 81 del Dlgs n. 151), erogato dall'Inps se sussiste almeno una delle condizioni indicate nello stesso articolo 75. L'importo dell'assegno per il 2007 è pari ad euro 1.813,08. **Le assunzioni - L'amministrazione intende procedere a nuove assunzioni e sta valutando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. In particolare, il comma 1, articolo 48, del Dlgs 198/2006 richiede che le Amministrazioni predispongano piani di azioni positive per la pari opportunità tra uomini e donne (di durata triennale), prevedendo l'applicazione, in caso di mancato adempimento, dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs**

26/11/2007

165/2001, con conseguente impossibilità di procedere a nuove assunzioni di personale. Questo Ente sta predisponendo per l'anno 2007 il piano di azioni positive. Nelle more dell'approvazione del piano si può ugualmente procedere a nuove assunzioni? A parere di chi scrive, nelle more della predisposizione e approvazione del piano delle azioni positive non si potrà procedere a nuove as-

sunzioni, che non potranno essere così immediate.

Camilla Orlandi

Pochi, maledetti e tardi

Pagamenti della Pa sempre più in ritardo. Ma le imprese non ci stanno. E preparano un reclamo all'Ue. Intanto le parcelle dei professionisti...

In principio fu la 231 del 2002. Una legge che, in recepimento di direttive comunitarie, imponeva termini di pagamento, validi anche per la pubblica amministrazione, non superiori a 30 giorni. Avrebbe dovuto essere una rivoluzione. Invece non è cambiato nulla. Anzi, i tempi di pagamento degli enti pubblici si allungano sempre di più. E i salati interessi di mora che si dovrebbero applicare in questi casi vengono aggirati in vario modo. Ormai ci vogliono, mediamente, quasi 150 giorni per ottenere un pagamento dalle pubbliche amministrazioni: nel 1995 ne bastavano 87. Il dato parla da solo. Ed il messaggio è chiarissimo: la legge 231 si è dimostrata un completo fallimento. I motivi sono da ricercare probabilmente nella difficile situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni, che non riescono a contenere le spese all'interno delle disponibilità di bilancio tanto che si trovano spesso costrette (anche per rispettare vincoli normativi come quelli im-

posti dal patto di stabilità) a sospendere i pagamenti negli ultimi due o tre mesi dell'anno. Questo è il motivo principale per cui la maggior parte delle imprese, dopo averne fatto esperienza, rifiuta di essere fornitore di beni o servizi agli enti locali e allo stato. Per i professionisti le cose si stanno mettendo ancora peggio, perché al problema dei ritardi si sta aggiungendo quello provocato dall'abolizione delle tariffe minime decreto Bersani del luglio 2006), con il risultato

che molti enti stanno rivedendo i contratti per tagliare gli onorari fino al 20-30% oltre. Una situazione insostenibile. E non è un caso che i fornitori della Pubblica amministrazione si stiano organizzando per far valere la responsabilità dello stato italiano davanti alla Commissione europea. Nella speranza che serva a qualcosa.

Marino Longoni

Associazioni di categoria e organismi indipendenti mobilitati contro i pagamenti biblici della p.a.

Ritardi, imprese al contrattacco

Costi per 1,2 mld per le ditte italiane. Pronti i reclami all'Ue

Aziende agguerrite contro i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. I fornitori di beni e servizi non ce la fanno più: ci vogliono da quattro mesi a due anni per riscuotere un credito, con costi in più per gli imprenditori italiani, rispetto al resto d'Europa, per 1,2 miliardi di euro all'anno. Il 70% di chi ha avuto come cliente una p.a. non ha più voluto ripetere l'esperienza. Il fatturato di molte aziende che riforniscono Asl, ospedali, per oltre il 50% è rappresentato da crediti ancora non riscossi. Con quali conseguenze? Le aziende sono sempre più indebitate con le banche, c'è chi licenzia, chi si limita a sospendere il pagamento degli stipendi ai lavoratori, chi chiude bottega. Ma le associazioni d'impresa hanno deciso di passare al contrattacco: nuovi organismi di lavoro e di rappresentanza stanno preparando i reclami alla Commissione europea perché si avvii la procedura d'infrazione contro l'Italia per inadempimento «sostanziale» della direttiva 2000/35/Ce (lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali). Del resto, peggio dello Stivale in Europa fa solo il Portogallo, con tempi medi di pagamento di 155 giorni, rispetto ai 138 dell'Italia e ai 68 della media Ue (in Danimarca ne bastano 36!). **I dati.** I più

recenti e completi sono quelli raccolti ad aprile 2007 dall'ufficio studi di Confartigianato: i tempi medi di pagamento della p.a. nei confronti delle imprese private fornitrici di prodotti e servizi sono di 138 giorni, 70 in più rispetto alla media europea. Ritardo che costa agli imprenditori italiani 1,2 miliardi di euro all'anno di maggiori oneri finanziari rispetto alla media delle imprese europee. In Lombardia i ritardi costano 148,7 milioni di euro, nel Lazio 94,7 milioni di euro. **Le imprese al contrattacco:** il Taiis. A ottobre è diventato «permanente» il Taiis, tavolo intersocietario imprese di servizi: oltre 18 mila aziende, riunite in 13 organizzazioni di rappresentanza che aderiscono ad Agci, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Fise/Confindustria e Legacoop, hanno deciso di unirsi e di svolgere azione di sensibilizzazione su governo e parlamento per trovare soluzioni al problema dei ritardati pagamenti della p.a. «La situazione peggiora di giorno in giorno», spiega a ItaliaOggi Sette Giuseppe Gherardelli, segretario Anip e rappresentante Fise al tavolo, «i nostri legali sono al lavoro per raccogliere una significativa casistica, da presentare all'Ue, di ciò che sta accadendo alle imprese italiane. L'intenzione è di avviare la procedura d'infra-

zione per inadempimento sostanziale dell'Italia rispetto alla normativa europea». Ma perché le imprese hanno raggiunto il limite? «A fine giugno, si è arrivati a superare gli 800 giorni. Le situazioni peggiori si sono registrate nel Lazio, in Sicilia, dove quest'estate si sono moltiplicati i casi di protesta. E non ci sono stati miglioramenti, anzi. I settori più colpiti sono quelli dei servizi di igiene ambientale, i servizi integrati presso Asl e ospedali, quelli di ristorazione, e i servizi di gestione dei rifiuti. I crediti, in molti casi, hanno superato il fatturato aziendale: questo spinge le imprese a indebitarsi ulteriormente con le banche, a licenziare, a non riuscire a pagare gli stipendi. Le amministrazioni, dal canto loro, continuano a prevedere nei bandi termini e tassi in deroga al dlgs 231/02 (che ha recepito la normativa comunitaria, ndr). Decisione unilaterale illegittima che crea non poche difficoltà alle imprese». Gherardelli aggiunge che l'attività per produrre reclamo all'Ue sta procedendo: «Proprio di recente, peraltro, una pronuncia del Tar Piemonte (sentenza n. 3292 del 26 ottobre 2007) ha affermato con chiarezza il diritto delle associazioni di categoria di tutelare gli interessi del settore rappresentato (nella specie si trattava di Asso-biomedica, ndr), anche

quando questi si configurino come diritti soggettivi e a prescindere da una lesione immediata di interessi aziendali per effetto di atti amministrativi». L'iniziativa del Taiis non è l'unica. Per monitorare il fenomeno dei ritardi e per tutelare gli interessi delle imprese è nato anche l'Oipa, Osservatorio imprese e pubblica amministrazione: si tratta di un organismo indipendente nato su iniziativa di Euroservice group spa, società di recupero crediti. «L'Oipa nasce come osservatorio», racconta Antonio Persici, presidente Oipa e amministratore di Euroservice, «ma sta diventando sempre di più un organismo di riferimento per le aziende che hanno subito danni per i ritardi nei pagamenti». Anche l'Oipa ha pronto un reclamo da presentare alla Commissione europea per far partire la procedura d'infrazione per inadempimento della direttiva 2000/35/Ce. «Abbiamo già raccolto le istanze di un migliaio di imprese, per fine anno contiamo di completare l'istruttoria», precisa Antonino Galletti, avvocato responsabile della petizione Oipa. Il commissario per le imprese e l'industria Ue, Günter Verheugen, dopo un'interrogazione dell'euro-parlamentare Alfredo Antonozzi (Fi), ha dato disponibilità ad avviare la procedura a condizione che vengano quantificati i disagi con dati

26/11/2007

e casi documentati. «Le imprese, da sole, non hanno la capacità di resistere all'asfissia finanziaria prodotta dai ritardi», sottolinea Milene Sicca, vicepresidente Oipa, «e il fenomeno non è di poco conto se si pensa che la spesa pubblica rappresenta il 50% del pil e che il 17% è rappresentato da acquisti. Si pensi che il 70% delle imprese che ha operato per la p.a. l'ha abbandonata in quanto pessimo cliente», aggiunge, «e molte altre, per continuare con le forniture, saranno costrette oltre che a chiedere nuovi finanziamenti, anche ad aumentare i prezzi».

Silvana Saturno

PROFESSIONISTI & P.A.**Il calendario scorre e i compensi si riducono**

Professionisti sul piede di guerra contro la pubblica amministrazione. Accanto ai ritardi nei pagamenti delle consulenze (ritardi che oscillano da una media di 180 giorni a storie limite di sei anni) si è aperto un nuovo fronte di tensione tra professionisti e p.a.: la questione tariffe minime. Dagli ingegneri agli avvocati, dagli architetti ai periti industriali i professionisti che hanno come clienti la pubblica amministrazione «subiscono» una vera e propria corsa al ribasso dei propri compensi, del 25-30% in media ma con punte del 60%, come segnalato nel convegno sul tema, organizzato a Bergamo dall'ordine degli ingegneri. Il tappo è saltato con l'approvazione del decreto Visco-Bersani che ha abrogato le tariffe minime, un'asticella da cui si partiva per parametrare la parcella del professionista e al disotto della quale non si poteva scendere. «Il problema sono i bandi di gara», sostiene Berardino Cantalini, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnp), «in queste situazioni la p.a. appalta anche a chi ribassa del 30% con un rischio anche per la sicurezza dei lavori». Ribassi del 50-60% e scadimento della qualità dei progetti sono i due problemi messi in evidenza da Paolo Stefanelli, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, «dopo l'abrogazione delle tariffe voluta con la Visco-Bersani, le riformulazioni delle parcelle non hanno beneficiato i privati con cui anche in precedenza il minimo tariffario era solo un riferimento», osserva Stefanelli, «ora invece le p.a. in nome dei ribassi non tengono in considerazione la perdita anche di qualità dei

progetti e inoltre quelli maggiormente danneggiati risultano i giovani che non riescono a competere con i grandi studi che, meglio attrezzati, riescono a proporre ribassi molto più esagerati», racconta Stefanelli. Ambiti di consulenza diversi, quelli degli affari legali, ma problemi identici quelli evidenziati da Giuseppe Bassu, del Consiglio nazionale forense, «abbiamo avviato un monitoraggio proprio per valutare l'insieme di segnalazioni che ci arrivano. Ho visto comunque io stesso le delibere dei sindaci che invitano a trattare con l'avvocato sulle tariffe, una scelta puramente economicista che non tutela l'ente pubblico», dichiara Bassu, «il problema è che impongono una riduzione del 20-25%, per non parlare dei tempi di pagamento che hanno portato le medie da mesi ad anni di ritardo, sei anni, ci sono enti

locali che ancora discutono di crediti vantati in lire», conclude Bassu. Situazione differente è quella descritta dai geometri: «In merito all'andamento degli onorari posti alla base di prestazioni da effettuare nell'interesse delle pubbliche amministrazioni, il Cng non ha ricevuto segnalazioni che denunciino ribassi tali da scadere sotto i limiti della congruità», afferma Enrico Rispoli, consigliere dei geometri con delega alla comunicazione. «La nuova modalità», per i geometri, «di determinazione degli onorari, conseguente all'entrata in vigore del noto decreto Visco-Bersani, non ha suscitato scossoni nella ordinaria modalità di determinazione dei compensi».

Cristina Bartelli

IMPRESE E CREDITI**Cartelle non pagate, niente soldi dalla p.a.**

Il blocco dei pagamenti della p.a. per importi pari o superiori a 10 mila euro, in caso di cartelle di pagamento non pagate al fisco dal beneficiario, trova il suo regolamento. Basterà inoltrare una richiesta a Equitalia e se questa fornirà comunicazione negativa o nei cinque giorni successivi non perverrà alcuna comunicazione, il soggetto pubblico potrà effettuare il pagamento. Con il parere n. 2834/2007, il Consiglio di stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ha licenziato favorevolmente il testo dello schema di regolamento redatto dal ministero dell'economia in ossequio all'art. 48-bis dpr n. 602/73. Una vicenda, quella dell'immediata operatività della norma che non poco ha coinvolto le numerose articolazioni della p.a. alle prese con il dilemma se pagare o meno i propri fornitori in attesa che fosse emanato il prescritto regolamento e che ha portato il legislatore a dover precisare, all'articolo 19 del decreto legge n. 159/2007 che le verifiche sui carichi pendenti dovessero essere effettuate dalle p.a. solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. **Fisco e blocco dei pagamenti** - L'articolo 48-bis del dpr n. 602 del 1973, così introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto legge n. 262 del 2006, prevede che le pubbliche amministrazioni (il testo originario prevedeva l'obbligo anche per le società a prevalente partecipazione pubblica, disposizione poi soppressa dallo stesso articolo 19 del dl n. 159/2007) prima di effettuare un pagamento, a qualsiasi titolo di somme di importo superiore a 10 mila euro, devono accertare che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Se ciò viene verificato, la p.a. non paga e segnala la circostanza all'agente della riscossione per l'attivazione delle modalità di riscossione coattiva. Il problema nasce con la rimessione, al comma 2 della citata normativa, ad un regolamento del Mineconomia che disciplinerà le modalità di attuazione delle prescrizioni. Da qui la necessità di avere, al più presto, il regolamento attuati-

vo, pena la paralisi dei pagamenti nella pubblica amministrazione. In attesa del regolamento, la Ragioneria generale dello stato, con circolari n. 28 e 29/2007, ha emanato alcune modalità applicative in ordine alla disposizione de quo, sulla cui immediata operatività (senza quindi aspettare il regolamento attuativo) si è pronunciata anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Basilicata nel parere n. 10/2007, nella pacifica accezione che «un atto di natura regolamentare mai potrebbe contenere norme che possano stravolgere quanto contenuto nella norma di rango primario». **Il regolamento in arrivo** - Lo schema di regolamento pertanto, che era stato bloccato dallo stesso Consiglio di stato nell'adunanza dello scorso 23 luglio per profili inerenti alla tutela dei dati personali, supera, nell'adunanza del 22 ottobre 2007, questo scoglio. In sintesi, lo schema prevede che il soggetto pubblico tenuto al pagamento di un proprio fornitore deve, prima di effettuarlo, inoltrare una richiesta al soggetto nazionale

riscossore, identificato in Equitalia servizi spa. Se la società comunica che non sussistono inadempimenti, o non risponda alla comunicazione nel termine di cinque giorni, il soggetto pubblico provvede al pagamento. Qualora invece l'inadempimento sussista, Equitalia indica l'ammontare del debito, comprensivo di spese esecutive e interessi di mora, con il preavviso dell'intenzione dell'agente della riscossione di procedere all'ordine di versamento ex art. 72-bis del dpr n. 602/73. In questi casi, il soggetto pubblico sospende il pagamento per l'importo corrispondente all'ammontare del debito che gli è stato comunicato, provvedendo comunque al pagamento se, nei 30 giorni successivi, l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di pagamento, rimanendo altresì a carico di quest'ultimo sia la comunicazione dell'avvenuto adempimento che della riduzione dell'originario ammontare.

Antonio G. Paladino

Le indicazioni della corte dei conti

Enti, in mancanza del regolamento conviene cautelarsi

Per evitare responsabilità, utile una dichiarazione sostitutiva sulla situazione del beneficiario

Anche la Corte dei conti ha detto la sua negli scorsi mesi sulla vexata quaestio del regolamento attuativo. E lo ha fatto in occasione di due richieste di parere pervenute da comuni in oggettive difficoltà sulla portata delle nuove disposizioni. La risposta? Se non c'è il regolamento è bene comunque cautelarsi, attivandosi celermente per reperire le informazioni sulla presenza di cartelle di pagamento a carico del beneficiario. Infatti, hanno rilevato i magistrati contabili, in attesa che il ministero dell'economia e finanze emani il regolamento che disciplini le modalità di attuazione sull'obbligo posto a carico delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10 mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento, sarebbe opportuno che le stesse pubbliche amministrazioni attivino celermente tutte le cautele ne-

cessarie nonché acquisiscano un'esplicita dichiarazione sostitutiva del percipiente dalla quale si evinca che non sussistono cause ostative. Sempre tenendo a mente che regole di prudenza e canoni di buona amministrazione impongono di evidenziare «le possibili numerose conseguenze pregiudiziali» per il caso di ritardati pagamenti, che potrebbero determinarsi per effetto, per esempio, di vane iniziative di ricerca sulla esatta qualificazione del proprio creditore quale eventuale debitore del fisco. È quanto suggeriscono sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Basilicata nel testo del parere n. 10/2007 che quella per la regione Sardegna nel testo del parere n. 11/2007, con i quali, in virtù della funzione consultiva demandata dall'articolo 7, comma 8 della legge n. 131/2003, hanno formulato il loro punto di vista in merito alla portata delle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del dpr n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2 del decreto legge n. 262/2006.

Entrando nel contenuto dei due atti, la Corte preliminarmente ha sgomberato il campo da possibili dubbi. Infatti, non si può non tenere conto che la norma, convertita nella legge 24/11/2006, n. 286, è divenuta obbligatoria a partire dal 28/11/2006, vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non vi è ulteriore dubbio che l'imperatività delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 48-bis non sia condizionata dall'emanazione del predetto dm, il quale non incide sull'an dell'applicazione, quanto sulle modalità di attuazione. Infatti, hanno rilevato entrambi i collegi della magistratura contabile, l'emanando regolamento specificherà le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto dell'obbligo che è stato imposto da una norma di rango primario. Anche se, rileva in particolare il collegio sardo, che la norma fosse di immediata esecuzione lo si evince dai primi chiarimenti intervenuti da parte dell'A-

genzia delle entrate e messi nero su bianco nel testo della circolare n. 1 del 19/1/2007. Comunque, affermano i collegi della Corte, è pacifico che la mancanza del prescritto regolamento oggi metta le pubbliche amministrazioni in «sicure difficoltà oggettive». Pertanto, suggerisce la Corte, in attesa del Dm, le pubbliche amministrazioni prima di effettuare i pagamenti previsti dall'art.48 bis del dpr n.602/73, devono porre in essere tutte le possibili cautele informative (anche per via telematica) al fine di evitare che la soddisfazione dell'originario credito avvenga a danno dell'erario». Inoltre, precisa ulteriormente la Corte, sarebbe altresì opportuno che le stessa p.a. acquisiscono, all'atto del pagamento, un'apposita dichiarazione sostitutiva da parte del percipiente, che attesti l'insussistenza delle condizioni ostative specificate nella norma in esame.

Antonio G. Paladino

La giurisprudenza amministrativa dice no alle previsioni unilaterali in deroga al dlgs 231/02

Termini lunghi bocciati dai Tar

La p.a. tenta di bloccare gli effetti della legge 231/2002, anti ritardi nei pagamenti, con clausole unilaterali, di volta in volta bocciate dai giudici amministrativi. E comunque fissa termini di pagamento e tassi di mora, nei contratti stipulati per rapporti commerciali, in deroga alle tutele stabilite dalla legge. In sostanza si cerca di neutralizzare gli effetti facendo uso delle porte lasciate aperte della normativa stessa. Normativa che non sempre nella prassi rappresenta un argine significativo a comportamenti iniqui. I punti cardine della tutela sono: il termine di pagamento (30 giorni) e il tasso di mora, esigibile anche senza formale messa in mora (tasso Bce maggiorato di sette punti). Il baco interno della normativa è rappresentato da due passaggi della stessa, che toccano gli stessi punti, e cioè il comma 2 dell'articolo 4 che consente alle parti, in nome del principio della libertà contrattuale, di stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di trenta giorni per il pagamento e per la conseguente decorrenza degli interessi di mora, e anche dall'incipit dell'articolo 5 (anche qui si fa riferimento a un accordo delle parti sulla misura del tasso di interesse in deroga all'alto tasso 231). In sostanza la trattativa contrattuale è lo strumento per aggirare la 231 e la trattativa

si concretizza in clausole negoziate accettate dal creditore. La pubblica amministrazione tenta di superare la 231 non solo nelle disposizioni contrattuali (che sono legittime, a meno che non se ne provi l'iniquità rispetto alle condizioni standard di mercato), ma negli atti amministrativi unilaterali a monte (per esempio, nei bandi di gara). Ma su questo punto la giurisprudenza appare consolidata. La pubblica amministrazione non può pretendere unilateralmente la sottoscrizione di clausole in deroga alla 231. Anzi se siamo in una procedura selettiva del contraente (per esempio, una gara di appalto) la mancata accettazione delle clausole concernenti i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell'amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo non può costituire motivo per disporre l'esclusione dalla gara (Tar Lazio, Roma, sez. III, 10 maggio 2006, n. 3410). Spiega il giudice amministrativo che le clausole difformi da quelle legalmente imposte dal dlgs n. 231 del 2002 devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative e come tali non possono comportare effetti sull'ammissione alla gara. La p.a. non può neppure escludere sostenendo che la mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto, da parte del soggetto che

partecipa alla gara, implica la presentazione di un'offerta diversa o condizionata: l'offerta difforme ha, infatti, l'esclusiva valenza di segnalare la loro non conformità a legge impedendo la formazione dell'accordo su clausole imposte autoritativamente che si appalesano ingiustificate e immotivate e contrarie alla corretta prassi commerciale. È ovvio che, invece, se l'unilateralità lascia spazio alla accettazione condivisa non si potrà parlare di condizioni contrattuali e di tasso illegittime. Tanto è vero che il Consiglio di stato ha ricordato che qualora sia stabilito contrattualmente un superiore termine di pagamento, rispetto a quello ordinario di trenta giorni dalla presentazione fattura, non trova luogo l'applicazione dell'articolo 4 dlgs 231/2002, che prevede tale termine ordinario di trenta giorni (Consiglio stato, sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1863). Il Consiglio di stato si è pronunciato sulla congruità di un servizio di auto-trasporti di linea e ha ritenuto legittimo un termine di 60 giorni, in quanto conforme rispetto alla comune prassi commerciale e quindi non gravemente iniquo ai danni del creditore (articolo 7 del dlgs 231/2002). Il discrimine (facilmente superabile, in verità) è tra pre-terminazione unilaterale e determinazione consensuale delle clausole in deroga. Sul primo punto è stato ritenuto

illegittimo il provvedimento di esclusione di una ditta da una gara per l'aggiudicazione della fornitura di beni ad una p.a. motivato con la mancata sottoscrizione della clausola del capitolato speciale contenente una deroga unilaterale ai termini di pagamento e agli interessi moratori per ritardato pagamento fissati dal decreto 231 (Tar Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 152); ma lo stesso tribunale ribadisce che tali termini di pagamento sono, infatti, derogabili solo previo accordo liberamente sottoscritto le parti, «potendosi solo con l'accordo tra i contraenti delineare un regolamento negoziale più consono alla situazione finanziaria del debitore». Se invece la clausola è imposta allora è illegittima perché causa una sperequazione tra le parti in sede di esecuzione del rapporto (Consiglio stato, sez. V, 12 aprile 2005, n. 1638). In sostanza il decreto legislativo 231/2002, per quanto possa avere posto rimedio a situazioni estreme, contiene al suo interno la possibilità di neutralizzare gli effetti. E gli appelli alla libera negoziazione delle parti non sempre sono in grado di garantire il risultato effettivo di impedire iniquità ai danni dei fornitori: il piano delle tutele formali non sempre è idoneo sbarramento ai rapporti di forza contrattuale.

Antonio Ciccia

IMPRESE E CREDITI

Dalla Ragioneria i chiarimenti sul blocco

In attesa del regolamento attuativo delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del dpr n. 602/73, la Ragioneria generale dello stato, con due distinte circolari, la n. 28 e la n. 29 del 2007, ha emanato le opportune direttive soprattutto al fine di non paralizzare i pagamenti della pubblica amministrazione. Il comune denominatore dei due documenti sta nella regola di prudenza che occorre sempre espletare le opportune e preliminari verifiche sull'eventuale inadempienza del beneficiario avverso cartelle di pagamento iscritte a suo carico. Le precisazioni intervenute con le circolari in esame, entrambe a firma del ragioniere generale dello stato, Mario Canzio, si sono rese dovute in quanto la norma del dl n. 262/2006 fa esplicito rinvio a un regolamento attuativo delle disposizioni in materia, atto questo che però ancora oggi, come evidenziato nelle pagine precedenti, non è stato ancora emanato (il via libera del Consiglio di stato risale a pochi giorni fa) e che potrebbe far sorgere dubbi presso le pubbliche amministrazioni riguardo l'immediata esecuzione delle procedure di verifica. Sul punto, si ricorda che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata, in un proprio parere emesso in funzione consultiva (n. 10/2007) ha concluso per l'immediato allineamento a quanto disposto dall'art. 48-bis, in quanto «l'emanando regolamento non potrà mai incidere sul contenuto dell'obbligo che viene imposto da una norma di legge». Appare pertanto pacifico, rilevano le circolari, che gli uffici riscontranti e i revisori verificheranno che le p.a. nel caso di pagamenti superiori alla soglia di 10 mila euro, abbiano provveduto a esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia spa quale agente della riscossione. Tale verifica da parte delle amministrazioni potrà essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, posta elettronica). In alternativa, come suggeriva anche il parere della Corte dei conti lucana, «alle esposte modalità di verifica si può ritenere sufficiente l'acquisizione, da parte del-

l'amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute». Al fine di evitare profili di responsabilità amministrativa, appare opportuno che le p.a. verifichino il contenuto e la veridicità di tali dichiarazioni che, si precisa, dovranno comunque essere acquisite dalla competente amministrazione prima dell'emissione del mandato di pagamento «in un arco temporale ragionevole, orientativamente almeno 20 giorni l'emissione del mandato». Qualora si riscontrasse la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 10 mila euro ciò comporterà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della

stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo. Nel caso di sospensione le p.a. segnaleranno altresì la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non tutti i pagamenti della p.a. soggiacciono a questa disciplina. Le circolari infatti rilevano che particolari regimi giuridici meritino «adeguata tutela». Ecco che restano escluse le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, in quanto spese fisse e obbligatorie per cui appaiono inderogabili e indilazionabili. Inoltre, si ritiene che non rientrino nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive in quanto se si bloccasse il pagamento dovuto, «si verrebbe a sospendere l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un procedimento amministrativo».

La norma nella manovra 2008 introduce la dematerializzazione dei documenti fiscali

Le fatture viaggeranno on-line

Obbligo di invio telematico per i rapporti con la p.a.

Rapporti con la p.a. solo con fatturazione elettronica. La regola vale non solo per le imprese ma anche per i professionisti e i privati. In effetti, la norma istitutiva dell'obbligo si riferisce a pagamenti certificati sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La data di entrata in vigore dell'obbligo non è al momento individuabile essendo rimessa all'emanazione di un regolamento da parte dei competenti ministri. Di certo c'è che a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, le amministrazioni e gli enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. In ogni caso entro il 31 marzo 2008 il ministro dell'economia e delle finanze individuerà il gestore del sistema di interscambio dei documenti, una sorta di viatico entro il quale transiteranno i documenti dematerializzati. L'introduzione dello schema telematico per i pagamenti della pubblica amministrazione è stato previsto dall'art. 5 commi da 41 a 45 del disegno di legge alla finanziaria 2008 nello schema licenziato al senato. **La regole generale** - La ragione di fondo che sorregge la norma, secondo le intenzioni palesate dal legislatore, è quella di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili che interessano le pubbliche amministrazioni. In seconda battuta l'erario centrale sarà in grado di monitorare in tempo reale i flussi della spesa pubblica. Da un punto di vista oggettivo le operazioni interessate sono l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Dall'ambito soggettivo rilevano le operazioni intercorse con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali. L'obbligo è quello di certificare le operazioni esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **Modalità di realizzo** - La trasmissione delle fatture elettroniche avverrà attraverso un sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Entro il 31 marzo 2008 attraverso un decreto del ministro dell'economia e delle finanze verrà individuato il

gestore del sistema di interscambio e ne saranno definite le competenze e le attribuzioni, con particolare riguardo al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie e alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. **Tempistica** - In termini di attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione c'è una data finale certa. Rappresentata dal fatto che a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, le amministrazioni e gli enti pubblici individuati dall'obbligo normativo non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. Il regolamento quindi che dispone l'entrata in vigore della misura sarà varato con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione. In questo documento verranno definite le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle am-

ministrazioni destinatari della fatturazione; le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; le eventuali deroghe agli obblighi, limitatamente a determinate tipologie di approvvisionamenti; la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi normativi; le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

Sergio Mazzei

Palazzo Chigi deve decidere su quale testo porre la fiducia. Damiano: vinca la ragione

Welfare, pressing sul governo

Prodi: troveremo l'intesa "Modifiche tecniche, nessun rischio di rottura"

ROMA - Da oggi si lavora a un accordo sulla riforma dello stato sociale. Impresa non facile, perché la lista degli scontenti comprende Confindustria e sindacati, Diliberto e Dini, Democratici e Comunisti. Il premier? Il premier è sereno, ottimista: «Le nostre fibrillazioni sono giochi da bambini in confronto all'opposizione», dice da Abu Dhabi, «noi discutiamo su aspetti particolari di un protocollo già firmato, ma la guida politica non è in forse. Per questo regoleremo le discussioni con un accordo comune, vedrete. Questo, d'altra parte, è il governo della pazienza». Malgrado il pressing della sinistra radicale, Prodi accetterà solo «modifiche tecniche» alla proposta sottoscritta a lu-

glio. Resisterà viceversa alla cancellazione di intere sezioni del protocollo. «Sarebbe come violentare una o l'altra delle parti sociali». Walter Veltroni dà a Prodi il massimo dell'appoggio possibile. Il segretario del Partito Democratico suggerisce una strada prudente. Certo, il testo della commissione (quello criticato da Dini, dall'Italia dei Valori e dai Radicali) non va buttato perché frutto del confronto parlamentare. Ma neanche è possibile tradire la proposta originaria, che ha una doppia legittimazione. Primo: è stata firmata dalle parti sociali (cioè da sindacati e industriali). Secondo: è stata approvata da 5 milioni di lavoratori con un libero referendum. Devono «prevalere insomma la ragione, il

buon senso, la capacità del compromesso», avverte il ministro del Lavoro Cesare Damiano. I tempi per un'intesa sono stretti perché oggi l'aula di Montecitorio discute il pacchetto di riforme. La pratica dovrà poi andare al Senato, in una finestra lasciata libera dall'esame della Legge Finanziaria. Per risolvere la questione, Prodi avrebbe dato la disponibilità a un incontro con i sindacati e gli industriali già oggi pomeriggio, quando rientrerà in Italia via Parigi. Le diplomazie sono al lavoro per organizzare il vertice. Al momento decisivo, il governo è deciso a porre la fiducia sul testo che giudicherà pronto. Cosa che significherebbe cancellare in tutto o in parte gli emenda-

menti della commissione Lavoro. Quest'eventualità non entusiasma Bertinotti: «Sono un fautore del sistema parlamentare - dice il presidente della Camera - e penso che il protocollo sullo stato sociale debba generare un dibattito come quello avviato in commissione». Il centrodestra accusa la stiletta di Prodi («ora è la loro casa in fiamme») e medita una rivincita, un agguato parlamentare: «La situazione è molto interessante - dice il leghista Roberto Maroni - non sarebbe la prima volta che un governo cade per il fuoco amico». Tornano a vacillare, aggiunge Maurizio Gasparri di An, «dobbiamo partire all'attacco tutti uniti».

Aldo Fontanarosa

I primi cittadini leghisti in corteo a Cittadella: non vogliono chi non ha casa e reddito

Veneto, i sindaci in rivolta

"Stranieri, decidiamo noi"

Il Viminale: "Il problema c'è, ma serve una norma Ue"

CITTADELLA - Dentro le mura, asserragliati, i sindaci leghisti del Veneto hanno firmato la loro legge contro gli stranieri: «Lo Stato non ha le palle, dobbiamo pensarci noi», grida Luca Claudio, An, quello di Montegrotto, come tutti con la fascia tricolore listata a lutto. Il palco è un pigia-pigia, ci sono 43 primi cittadini, un pugno di onorevoli, Mario Borghezio che tromboneggia e occupa tre posti; la piazza uno sventolio di bandiere verdi, mille persone almeno applaudono e fischiano, urlano e ritmano slogan contro gli immigrati. Anche Zakaria Najib, marocchino, già consigliere comunale leghista di Cadeneghe, pentito di essere diventato italiano: «L'ho scritto a Napolitano, voglio tornare extracomunitario, a quelli danno casa e lavoro, a noi solo le tasse». Dunque ammesso in vetrina, accanto alle «autorità». Una guerra contro gli stranieri che è anche una guerra contro lo Stato. Perché l'ordinanza del padrone di casa, il giovane Massimo Bitonci che vuole imporre il salario mi-

nimo, l'assistenza sanitaria e una casa decente a chi chiede di risiedere dentro le mura medievali della sua Cittadella, e che ha istituito una commissione apposita per valutare questi requisiti ed eventualmente cacciare chi non li possiede, è stata messa nel mirino del procuratore della Repubblica di Padova, Pietro Calogero. Che giovedì lo sentirà per contestargli di aver «usurpato la funzione pubblica». Di essersi, insomma, messo a fare anche il questore e il prefetto, non solo il sindaco. Oggi, però, Bitonci si gode una giornata di trionfo: nel nome della sicurezza è riuscito a riunire un centrodestra diviso e infatti ecco anche i colleghi di An e pure qualcuno dell'Udc. È riuscito anche a mettere in crisi l'avversario. Tanto che nel primo pomeriggio, dopo che la Prefettura ha girato a Roma i dati sulla manifestazione, ecco un comunicato del Viminale. Mica una bastonata: toni concilianti e perfino comprensivi. Una riga, all'inizio, per «respingere isolate frasi di stampo discriminatorio» (ad esem-

pio, con le parole della parlamentare Paola Goisis: «Non vogliamo marocchini, rumeni e gentaglia che viene a rubare nelle nostre case e a stuprare e nostre donne»). Ma subito, alla riga sotto, l'apertura: «Questi amministratori locali pongono un problema reale». Sbagliano il metodo: «La soluzione del problema - scrive il ministro Giuliano Amato - non può che passare attraverso un adeguamento delle normative europee». E il presidente Prodi, conclude la nota, ha già chiesto a Bruxelles un intervento della Commissione. Qui, però, quelli che stanno a Roma - come dice elegante Borghezio - «sono tutti delle facce di merda», non importa quel che dicano. O facciano. Il decreto sulla sicurezza, ad esempio, per Roberto Calderoli è solo «una bolla di sapone». Per il sindaco di Verona Flavio Tosi «l'Italia è un colabrodo, i Rom bisogna fermarli alle frontiere»; e per il vicepresidente del Veneto Luca Zaia, «il comportamento del governo è ignobile, si muove solo quando ad essere

colpite sono le città governate dagli amici loro». Ecco, tra chi firma l'ordinanza-fai-da-te di Bitonci, il primo cittadino di Gorgo al Monticano, il paese dove sono stati torturati e uccisi i custodi di una villa: «Per noi non si sono mossi, mica siamo Roma. E io mica sono Veltroni». Alla fine della giornata, insieme alla solidarietà del presidente forzista del Veneto Giancarlo Galan, sono 36 le firme incassate, compresa quella del primo cittadino di Azzano Decimo, l'"apripista in Friuli". Poco distante, a Padova, il sindaco pd Flavio Zanonato, che pure dentro la sinistra è considerato uno sceriffo, scuote la testa: «È solo propaganda. Il problema esiste, ma non si può pensare di risolverlo dando ragione alla pancia della gente. La vera preoccupazione sono gli irregolari, non quelli che vogliono integrarsi e che per questo chiedono la residenza».

Cinzia Sasso

FASCE A NAPOLITANO

La protesta dei Comuni transfrontalieri

Le fasce tricolori di 174 sindaci dei comuni di confine verranno spedite in segno di protesta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere il mantenimento degli accordi che il Governo aveva preso con l'Associazione dei Comuni di Confine (Asscomiconf) per arginare i disagi socio-economici che gravano sui comuni di confine con le Regioni Autonome e gli stati di Svizzera e Austria. La spedizione avverrà domani a Milano al termine di una conferenza stampa prevista in Piazza Duomo. Per il primo dicembre è poi annunciata una manifestazione a Roma dove arriveranno oltre cento pullman.

L'immigrato si assume con un click su Internet

Da oggi i moduli disponibili sul sito del ministero dell'Interno

ROMA - Addio file alla Posta, kit in vendita, e batticuori. La rivoluzione telematica è arrivata al ministero dell'Interno. Prima applicazione, il Decreto flussi del 2007. Anche sul sito della Stampa si troveranno da stamani il software e le istruzioni necessarie per compilare le domande relative all'assunzione di 170 mila lavoratori extracomunitari. Una procedura composta di cinque passi: registrazione (è necessario che l'utente effettui una registrazione al sito istituzionale del Ministero dell'Interno. Occorre soltanto un indirizzo di posta elettronica); richiesta del modulo (il sistema provvederà a generare il modello da compilare. In questa fase sarà necessario fornire alcuni dati relativi al datore di lavoro); installazione del programma (sul proprio computer si dovrà installare uno specifico programma, scaricabile); compilazione (l'utente inserirà ora i dati richiesti. In questa fase non è necessario che il proprio PC sia connesso ad internet), invio (i moduli, correttamente completati, saranno inoltrati al server del ministero; la mail di risposta farà da ricevuta). Si ricorda che il decreto flussi prevede l'ingresso in Italia di una quota di 170.000 cittadini stranieri non comunitari per «motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo»: 47.100 sono attribuite ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione con l'Italia (4.500 albanesi; 1.000 algerini; 3.000 cittadini del Bangladesh; 8.000 egiziani; 5.000 filippini; 1.000 ghanesi; 4.500 marocchini; 6.500 moldavi; 1.500 nigeriani; 1.000 pakistani; 1.000 senegalesi; 100 somali; 3.500 cittadini dello Sri Lanka; 4.000 tunisini; 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che nel frattempo concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione); 65.000 saranno ripartite tra categorie come le colf e badanti; 14.200 gli addetti del settore edile; 1.000 ingressi per dirigenti e personale altamente qualificato; 500 i conducenti nel settore dell'autotrasporto; 200 per il settore della pesca marittima e infine 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi. I datori di lavoro che non vogliono o non possano utilizzare il proprio computer, potranno appoggiarsi (del tutto gratuitamente) anche alle organizzazioni datoriali, ai patronati e a quattro associazioni: Arci, Acli, Caritas e Anolf. Ultima importante annotazione: il software è a disposizione da oggi, si può scaricarlo e installarlo sul proprio computer. Ma soltanto dal 1 dicembre saranno attivi i collegamenti con il server del ministero dell'Interno. Il giorno 15 dicembre, poi, a norma di decreto, si potranno finalmente inoltrare le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto gli specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (ovvero i 47.100 posti di cui sopra). A partire dal 18, si potranno spedire on-line le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona (65.000 posti). E a partire dal 21, le domande relative a tutti i restanti lavori. Vincano le domande che arrivano prima. Tutte le altre resteranno comunque in graduatoria.

OCCASIONI PERSE - Doveva attirare nel Bel Paese turisti da ogni parte del mondo. Invece, si è rivelato un flop. Da molti milioni di euro

Portale Italia. Visita guidata agli sprechi

L'accusa del vice premier Rutelli. L'indagine della Corte dei Conti. La richiesta di danno erariale

Doveva essere l'arma segreta per rilanciare l'immagine del turismo italiano. Si è rivelato invece il più clamoroso flop nella storia recente del mondo web. Da un mese il procuratore generale della Corte dei conti del Lazio, Luigi Mario Ri-baudo, ha sul tavolo una denuncia esplosiva presentata da Francesco Rutelli. Quattro pagine condite di numeri, date ed episodi, con le quali il vicepresidente del Consiglio chiede alla magistratura contabile di verificare la possibilità di contestare un cospicuo danno erariale a Innovazione Italia, società pubblica controllata da Sviluppo Italia, e ai responsabili del Dipartimento per l'Innovazione, all'epoca dei fatti in mano al ministro Lucio Stanca, ex numero uno dell'Ibm incaricato da Silvio Berlusconi di «digitalizzare l'Italia», ora senatore di Forza Italia. Rutelli si è mosso in seguito a una figuraccia con l'intero popolo di Internet dopo la pubblicazione del portale Italia.it, avvenuta in pompa magna, con tanto conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con Romano Prodi, il 22 febbraio 2007. Stesso giorno, per ironia della sorte, nel quale si apriva la crisi di governo. Il portale suscitò critiche generalizzate, e non soltanto sui contenuti. Dice il rapporto della commissione incaricata la scorsa estate da Rutelli di fare chiarezza sulla vicenda: «La qualità delle traduzioni risulta non buona, a volte tale da generare l'impressione che sia ottenuta con traduttori automatici. I collegamenti fra pagine in lingua risultano a volte difettosi, a volte addirittura ciechi. Sono denunciate carenze nelle pagine descrittive. L'utente si lamenta di non poter contattare i responsabili del portale per inviare segnalazioni ed esprimere le proprie critiche». Dai commenti immediati sui blog e sui forum della rete «emerge un quadro generale in cui il portale è stato percepito nascere come struttura già obsoleta rispetto allo stato dell'arte nella tecnologia web ma anche alle normative più recenti come la legge Stanca del 2004». Insomma, un disastro. Per capire come si sia arrivati a questo bisogna ripartire dall'inizio e ripercorrere l'intera storia, così come la racconta la commissione d'indagine. Tutto comincia il 16 marzo 2004, quando il governo Berlusconi, preso atto della profonda crisi in cui versa il turismo, approva un progetto battezzato Scegli Italia per il quale stanziava 45 milioni di euro. Nel luglio

successivo lo studio di fattibilità viene affidato a Innovazione Italia, società controllata da Sviluppo Italia e guidata dall'ingegner Roberto Falavolti. A febbraio del 2005 si decide di fare una «licitazione ristretta accelerata» per realizzare il famoso portale unico. Il prezzo è fissato in 9 milioni e mezzo. La gara stabilisce alcuni paletti, come quello che il nuovo portale avrebbe dovuto essere on line entro tre mesi ed essere comunque collegato con quello ufficiale delle Olimpiadi invernali di Torino. Viene chiesto un rituale parere al Cnipa, l'ex autorità per l'informatica pubblica: che è in molti punti negativo e considera «velleitario» il progetto. La durata contrattuale (due anni) è considerata troppo breve. Le diciotto persone che dovrebbero essere impegnate sono troppo poche. E addirittura il costo rischia di «risultare sottostimato». Tutte osservazioni di cui, però, afferma un parere dell'Avvocatura dello Stato spedito a Rutelli il 22 settembre scorso, «non si tiene conto». E si va avanti. La gara viene vinta con un'offerta di 7 milioni 850.040 euro da una cordata guidata da Ibm Italia, azienda presieduta da Andrea Pontremoli, e di cui fanno parte la

Tiscover (impresa austriaca specializzata nei portali turistici) e la Its spa. Quest'ultima è una società di Torre del Greco della quale la stessa Sviluppo Italia, nel 2002, ha acquisito il 30% investendo 6 milioni di euro. Il contratto viene firmato a settembre 2005, ma la consegna delle attività ai vincitori della gara avviene a luglio, anche perché è previsto che il portale sia on line a ottobre. Ma ancora prima della firma sono già esplosi i contrasti. A fine luglio Innovazione Italia contesta alla cordata guidata dalla Ibm (e nella quale, si badi bene, c'è anche una propria consociata) carenze di competenze specialistiche in materia di turismo on line (ma nel consorzio non c'è anche la Tiscover, che ha già fatto il portale turistico scozzese e quello del Trentino?). A settembre è invece l'Ibm che rimprovera a Innovazione Italia una chiusura per ferie eccessivamente lunga (sigh!). A metà ottobre cominciano i collaudi: tutti con esito negativo. Intanto le Olimpiadi di Torino sono sempre più vicine, ma i contrasti invece di appianarsi aumentano. Il 25 novembre Innovazione Italia chiede di sostituire il responsabile del progetto. Segue un velenoso scambio di comunicazioni, finché

arrivano le Olimpiadi, ed è chiaro che si va verso un fallimento totale. Racconta la commissione: «La fase relativa alle Olimpiadi è stata completamente mancata. Gli stessi rappresentanti del raggruppamento aggiudicatario hanno riferito che gli unici contenuti disponibili erano relativi al Trentino-

Alto Adige, e quindi in una zona di montagna ben distinta da quella interessata alla manifestazione sportiva». A quel punto forse sarebbe stato meglio chiuderla lì. Quando però Innovazione Italia propone di rescindere il contratto, il dipartimento per l'Innovazione (il ministro Stanca viene dal-

l'Ibm e forse pensa di conoscere bene la situazione) dice di andare avanti. Ma le cose non migliorano. A ottobre dello scorso anno viene sottoscritta una transazione, che riduce la spesa a 5,8 milioni. Una magra consolazione. Anche perché, scrive Rutelli alla Corte dei conti, «nessun apprezzabile

progresso si è registrato nonostante le sollecitazioni per recuperare terreno». E il 22 febbraio scorso la figuraccia via *internet* è inevitabile. Ora tutto è nelle mani di un'altra cordata, stavolta guidata da Telecom Italia. Non resta che incrociare le dita.

Sergio Rizzo

Workshop dell'Enea per informare i cittadini sulle opportunità previste dalla Finanziaria

Possibili detrazioni fiscali per il risparmio energetico

REGGIO CALABRIA - dei lavori è stato ricco di "Pensare globalmente e agire localmente" è il messaggio che ha lanciato l'Enea (ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) durante il workshop tenutosi a Palazzo S. Giorgio. Enea ha promosso questo workshop a Reggio, dopo aver toccato diverse città italiane, non solo per illustrare e approfondire i diversi aspetti della normativa sulla certificazione energetica e sulle agevolazioni previste dalla finanziaria per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, ma anche aprire una discussione con le istituzioni e gli stakeholders interessati su possibili future collaborazioni da sviluppare sul territorio. Il programma

dei lavori è stato ricco di interventi, che ha visto da un lato membri dell'Enea e dall'altro personalità dell'amministrazione comunale, come l'assessore alle politiche ambientali Antonio Caridi, Alessandro Idone dell'ufficio monitoraggio ambientale e energia che ha trattato il ruolo del Comune nelle politiche dell'efficienza energetica e infine Domenica Catalfamo per quel che concerne il ruolo della Provincia. Moderatore del convegno, Ilario De Marco del centro di consulenza energia e innovazione di Reggio Calabria, che ha trattato il Dlgs 192/2005 e 311/2006: "Il decreto legislativo impone un minimo di livello di energia primaria, introduce la certifica-

zione energetica degli edifici e la figura del certificatore, dal 2009 tutti i nuovi immobili dovranno essere provvisti di attestato di certificazione energetica". Ma affinché si raggiungano risultati soddisfacenti nel campo dell'efficienza energetica degli edifici ci sarà bisogno di un'informazione capillare per sensibilizzare i cittadini sull'argomento. "Da un'indagine effettuata in Sicilia - ha spiegato Susanna Del Bufalo dell'ufficio di presidenza dell'Enea - su un campione di 1500 cittadini, è emerso che la maggior parte degli intervistati, pur dichiarandosi disponibili ad investire denaro per l'efficienza energetica, in realtà ben poco sapevano al riguardo, ecco perché l'E-

nea per informare i cittadini ha prodotto 23 opuscoli informativi oltre ad aver avviato diverse attività nelle scuole e nelle università". Poco soddisfatto, infine, Giampaolo Valentini dell'Enea che con grande rammarico sottolinea quanti pochi siano ancora i calabresi che hanno utilizzato le detrazioni fiscali (55%) per il risparmio energetico messe a disposizione dalla finanziaria 2006. Indubbiamente è importante far conoscere ai cittadini, con una promozione efficace che queste detrazioni fiscali sono possibili. Quindi bisogna poter approfittare.

Silvia Donato